



# MONITORARE LA VIOLENZA IN CARCERE



Manuale per i Meccanismi nazionali di prevenzione

# **Monitoraggio della violenza in carcere**

**Manuale per i meccanismi nazionali di prevenzione**

Il testo è stato tradotto da Antigone Onlus



Con il sostegno del Justice Programme dell'Unione Europea (2014-2020).

# Monitoraggio della violenza nelle carceri - Un manuale per i meccanismi nazionali di prevenzione

## **Autori**

Questo manuale è stato redatto da Philipp Hamedl e Giuliana Monina del Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights.

Il manuale è stato scritto nell'ambito del progetto UE "Migliorare la cooperazione giudiziaria nell'UE attraverso standard di detenzione armonizzati - il ruolo dei meccanismi nazionali di prevenzione" attuato dall'Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti umani e fondamentali (Austria), in collaborazione con l'Associazione Antigone (Italia), il Comitato Helsinki Bulgaro (Bulgaria) e il Comitato Helsinki Ungherese (Ungheria).

## **Riconoscimenti**

Il team desidera ringraziare tutti i rappresentanti degli NPM e gli altri stakeholder che hanno partecipato alle consultazioni condotte nell'ambito di questo progetto. Apprezziamo molto il loro impegno e la loro partecipazione.

La nostra più sincera gratitudine va anche a tutti i membri del comitato consultivo esterno, Dirk van Zyl Smit, Wolfgang Gratz, Nora Sveaass, l'Associazione per la prevenzione della tortura e Alison Liebling.

Un ringraziamento speciale ad Alison Liebling, che ha rivisto questa bozza e fornito preziosi spunti e commenti, così come a Moritz Birk e Walter Suttinger, che sono stati consultati dagli autori durante tutto il progetto fornendo feedback e consigli molto apprezzati.

Gli autori sono anche in debito con numerosi borsisti e stagisti che hanno sostenuto il progetto, specialmente Laura Stelzer e Doha Nasr. Grazie anche a Maria Natalia Bueno Torres per l'impaginazione.

I loro input, contributi e feedback hanno notevolmente migliorato questa pubblicazione.

Vienna, marzo 2021

## Indice

Monitoraggio della violenza nelle carceri - Un manuale per i meccanismi nazionali di prevenzione .....	3
Introduzione .....	6
1. Capire la violenza in carcere .....	11
1.1. Definire la violenza.....	11
1.1.1. Violenza diretta	
1.1.2. Violenza strutturale	
Violenza culturale	
1.2. Fattori rilevanti per la violenza in carcere.....	15
1.3. "Cosa funziona" per prevenire la violenza in carcere .....	16
2. Standard .....	18
2.1. Quando la violenza diventa tortura e altre forme di maltrattamento? .....	19
2.2. Norme per prevenire il rischio di violenza .....	19
2.2.1. Sicurezza e protezione	
2.2.2. Individuare le responsabilità e proteggere le vittime della violenza	
2.2.3. Condizioni di vita dei detenuti	
2.2.4. Relazioni tra il personale e i detenuti, professionalità del personale e condizioni di lavoro	
3. Monitorare la violenza in carcere .....	36
3.1. Porre le basi per un monitoraggio efficace della violenza nelle carceri .....	36
3.1.1. Ottenere una buona comprensione del concetto di violenza in carcere	
3.1.2. Acquisire una buona conoscenza delle norme e chiarirle quando sono troppo vaghe	
3.1.3. Un approccio sistematico al monitoraggio della violenza nelle carceri	
3.2. Preparare una visita.....	41
3.2.1. Raccolta di dati e informazioni prima della visita	
3.2.2. Durata delle visite	
3.2.3. Composizione della delegazione	
3.3. Condurre una visita.....	43
3.3.1. Osservazione delle condizioni e della cultura del carcere	
3.3.2. Interviste	

3.3.3 Revisione delle cartelle, della documentazione e dei registri dei detenuti	
3.3.4 Sondaggi	
3.3.5 Triangolazione delle fonti	
4. Guida per un monitoraggio efficace della violenza in carcere.....	50
4.1. Sicurezza e protezione: La percezione della sicurezza dei detenuti e del personale.....	50
4.2. Garantire la responsabilità e proteggere le persone a rischio.....	52
4.3. Condizioni di vita dei detenuti .....	54
4.4. Relazione tra il personale e i detenuti .....	57
4.5. Professionalità del personale e condizioni di lavoro .....	60
Ulteriori letture.....	62

## Introduzione

Un'introduzione al progetto: gli NPM come attori del cambiamento per le condizioni delle carceri nell'UE<sup>1</sup>

### Contesto del progetto

Questo manuale è stato scritto all'interno del progetto UE "Migliorare la cooperazione giudiziaria nell'UE attraverso standard di detenzione armonizzati - il ruolo dei meccanismi nazionali di prevenzione" attuato dal Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, in collaborazione con l'Associazione Antigone, il Bulgarian Helsinki Committee e l'Hungarian Helsinki Committee.

La più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e le raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali di prevenzione della tortura mostrano come nessuno Stato membro dell'Unione europea (UE) ha eradicato completamente il problema dei maltrattamenti nelle carceri e come ci siano disparità significative tra i sistemi penali all'interno dell'UE<sup>2</sup>. Questo solleva una grande sfida per la cooperazione transfrontaliera dell'UE. I giudici devono verificare che i diritti fondamentali, specialmente la proibizione della tortura e dei maltrattamenti, siano rispettati prima di poter attuare gli strumenti di riconoscimento reciproco<sup>3</sup>. A tal proposito, le ultime statistiche disponibili sul mandato d'arresto europeo (MAE) sono esemplari: Gli Stati membri dell'UE hanno rifiutato l'esecuzione per questioni di diritti

---

<sup>1</sup> Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights e Human Rights Implementation Centre, *Enhancing Impact of National Preventive Mechanisms. Rafforzare il follow-up delle raccomandazioni dei NPM nell'UE: Strategic Development, Current Practices and the Way Forward* (2015); Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights e Academy of European Law (ERA), *The Future of Mutual Trust and the Prevention of Ill-treatment - Judicial cooperation and the Engagement of National Preventive Mechanisms* (2017).

<sup>2</sup> fr. Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), "La Corte europea dei diritti dell'uomo in fatti e cifre: 2019" (2020) 10-11. Ci sono 180 casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) negli Stati membri del Consiglio d'Europa, 70 dei quali (come indicato nel testo) riguardano paesi dell'UE. Questi 70 casi si traducono in 55 casi diretti di tortura o maltrattamento (ai sensi dell'art 3), 10 casi in cui gli Stati non hanno condotto indagini efficaci (ai sensi dell'art 3) e 5 casi in cui è stata riscontrata una violazione condizionata (ai sensi dell'art 2/3).

<sup>3</sup> Gli strumenti UE pertinenti sono: Consiglio Giustizia e affari interni (Consiglio GAI), decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna (2002/584/GAI) considerando 12; e Consiglio GAI, decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 27 novembre 2008, 2008/909/GAI, considerando 13 e articolo 3. Vedi anche, Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), *Aranyosi e Căldăraru*; cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, 5 aprile 2016; CGUE, *ML*, C-220/18 PPU, 25 luglio 2018; CGUE, *Dumitru-Tudor Dorobantu*. C-128/18, 15 ottobre 2019; e per una panoramica più dettagliata EUROJUST, "Case law by the Court of Justice of the European Union on the European Arrest Warrant" (2020).

fondamentali in quasi duecento casi nel solo 2017-18<sup>4</sup>. La compatibilità delle condizioni di detenzione con i diritti umani fondamentali è quindi un problema che va oltre i contesti nazionali e ha una rilevanza pratica per l'UE.

Sono necessari standard minimi vincolanti europei riguardo le condizioni di detenzione. Tuttavia, poiché è attualmente carente la volontà politica tesa a tale cambiamento, questo progetto esamina percorsi alternativi per facilitare il consolidamento e l'armonizzazione degli standard di detenzione, almeno nella misura in cui ciò sia realisticamente possibile senza azioni da parte della politica. Il progetto esplora quindi il ruolo dei meccanismi nazionali di prevenzione (NPM) nel migliorare le condizioni di detenzione in tutta l'UE, partendo dall'assunto che il miglioramento di esse "in casa" può contribuire ad aumentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Gli NPM sono in una posizione privilegiata per osservare l'attuazione degli standard internazionali che sostengono e rafforzano la proibizione della tortura e dei maltrattamenti. Il loro ruolo è tanto più importante perché - con i loro poteri di accesso a luoghi, documenti e persone - gli NPM sono in grado di valutare se questi standard sono rispettati nella legge e nella pratica<sup>5</sup>.

Inoltre, secondo la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (SPT) "la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti comprende - o dovrebbe comprendere - il maggior numero possibile di azioni che in una data situazione possono contribuire a ridurre la probabilità o il rischio che si verifichino torture o maltrattamenti. Un tale approccio richiede che si presti attenzione anche all'intera gamma di altri fattori rilevanti per l'esperienza e il trattamento delle persone private della libertà e che per loro natura sono specifici del contesto"<sup>6</sup>. Ciò significa che gli NPM hanno ampio mandato, che permette loro di identificare tutti i fattori rilevanti alla prevenzione della tortura e dei maltrattamenti nei casi concreti e, quindi, hanno tutti gli strumenti necessari a indagare le cause profonde dei problemi.

Per queste ragioni, gli NPM possono e devono andare oltre la semplice ispezione e il monitoraggio di conformità. Dovrebbero piuttosto offrire raccomandazioni su come ridurre la probabilità o il rischio di tortura o maltrattamento, mirando a sostenere lo Stato nell'identificazione di soluzioni lungimi-

---

<sup>4</sup> Commissione europea, "Risposte al questionario sulle informazioni quantitative sul funzionamento pratico del mandato d'arresto europeo - Anno 2018" (2020) SWD(2020) 127 final, 6.

<sup>5</sup> Sottocomitato per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (SPT), "The Approach of the Subcommittee on Prevention of Torture to the Concept of Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" (2010) CAT/OP/12/6, § 4.

<sup>6</sup> Ibidem, § 3.

ranti al fine di raggiungere un cambiamento. Di conseguenza, gli NPM possono essere un attore chiave nel sostenere e armonizzare gli standard europei sulle condizioni di detenzione.

### **Obiettivi del progetto**

Per facilitare il loro lavoro, questo progetto ha prodotto una serie di manuali per gli NPM. I manuali raccolgono gli standard internazionali rilevanti e una guida su come monitorare le condizioni di detenzione.

I manuali sono intesi come uno strumento pratico per gli NPM per ottenere una migliore comprensione:

- delle questioni tematiche e dei rischi per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti ad esse collegati;
- degli standard internazionali esistenti su questioni tematiche selezionate;
- su come applicare questi standard internazionali nella pratica e monitorare le questioni tematiche selezionate.

Nel complesso, il progetto mira a sostenere gli NPM nel proporre raccomandazioni su come ridurre la probabilità o il rischio di tortura o maltrattamento e, in definitiva, contribuire a condizioni di detenzione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali nell'UE.

### **Metodologia del progetto**

Il progetto è stato finanziato dall'UE ed è iniziato nel gennaio 2019. Ha riguardato quattro questioni tematiche, identificate sulla base dei risultati dei progetti precedenti e nelle consultazioni dirette con gli NPM dell'UE. Sotto il coordinamento generale del Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, ogni partner del progetto era responsabile della ricerca su una particolare questione tematica, ovvero: il Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights per la violenza in carcere; il Comitato Helsinki ungherese per le richieste e le denunce; il Comitato Helsinki bulgaro per le persone in situazione di vulnerabilità; e l'Associazione Antigone per la reclusione in isolamento.

Il progetto è iniziato con una fase di ricerca a tavolino sugli standard internazionali esistenti relativi alle quattro questioni tematiche, e su come gli NPM dell'UE monitorano e contribuiscono allo sviluppo degli standard in queste

aree<sup>7</sup>. La ricerca è iniziata dopo una breve consultazione iniziale con gli NPM per affinare il focus del progetto<sup>8</sup>. Lungo la durata del progetto hanno avuto luogo diverse consultazioni. I rappresentanti degli NPM e altri esperti hanno provveduto ad uno scambio di esperienze e buone pratiche in quattro workshop - uno per ogni questione tematica - nonché in una conferenza finale, che ha avuto luogo il 3 e 4 novembre 2020<sup>9</sup>. Inoltre, ogni partner del progetto ha condotto diverse interviste bilaterali con i rappresentanti degli NPM, così come con altri esperti e professionisti nazionali o internazionali.

I risultati del progetto hanno portato a quattro manuali tematici. Anche se ci sono forti interconnessioni tra i manuali, il Consorzio ha ritenuto necessario averne quattro separati, per affrontare in profondità gli standard internazionali specifici e le sfide di monitoraggio per ogni questione tematica. Di conseguenza, ogni manuale è stato redatto dallo staff del rispettivo partner del progetto. I manuali sono integrati da un Dossier, prodotto dal Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, che esplora come applicare il pensiero sistemico al lavoro dei meccanismi nazionali di prevenzione, migliorando così il loro impatto.

### **Introduzione al manuale: Monitoraggio della violenza in carcere**

Non esiste uno studio a livello europeo sulla violenza nelle carceri, quindi è difficile valutarne la situazione generale. Tuttavia, varie fonti indicano inequivocabilmente una crescita cospicua e costante degli incidenti violenti nelle carceri di tutta l'Unione europea<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Il progetto ha riguardato 22 Stati membri dell'UE. 4 Stati membri dell'UE (Belgio, Irlanda, Lettonia e Slovacchia) non sono stati coperti perché non hanno ancora ratificato l'OPCAT; 2 Stati membri dell'UE (Danimarca e Regno Unito) non sono stati coperti perché non partecipano al programma Giustizia della Commissione europea. Il Regno Unito si è ritirato dall'UE il 31 gennaio 2020 e quindi dal 1° febbraio 2020 non è più uno Stato membro dell'UE.

<sup>8</sup> Il sondaggio online è stato condotto nel marzo 2019. Hanno partecipato 14 su 22 NPM.

<sup>9</sup> Il primo Workshop "Treatment of certain groups of prisoners in a situation of vulnerability Goal" si è svolto a Sofia il 18 - 19 novembre 2019; il secondo Workshop "Isolation and solitary confinement in prison" si è svolto a Roma il 27 - 28 gennaio 2020; il terzo Workshop "Requests, complaint procedures and the right to information in prisons" si è svolto online a causa della pandemia Covid-19 il 27 - 30 aprile 2020; il quarto Workshop "Preventive NPMing of Violence in Prisons" si è svolto anche online il 20, 27 maggio e 3 giugno 2020. Inoltre, nel luglio 2020 si è tenuta una consultazione online sull'Approccio sistemico al lavoro NPM.

<sup>10</sup> Eurostat Statistics Explained, "Prison Statistics: Overcrowding and Empty Cells" (luglio 2020). < [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison\\_statistics#Overcrowding\\_and\\_empty\\_cells](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statistics#Overcrowding_and_empty_cells)>; Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), "27° Rapporto generale delle attività del CPT, 1 gennaio - 31 dicembre 2017" (2018) CPT/Inf(2018)4, 16 ss; Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Criminal Detention Conditions in the European Union: Rules and Reality* (Publications Office of the European Union 2019) 43; CPT, "28th General Report of the CPT's Activities, 1 January - 31 December 2018" (2019) CPT/Inf(2019)9, 18 ss; CPT, "29th General Report of the CPT's Activities, 1 January-31 December 2019" (2020) CPT/Inf(2020)17, 22 ss.

La violenza in carcere non rappresenta solamente una grave violazione dei diritti umani, ma è spesso sintomo di più ampi problemi presenti all'interno degli istituti penitenziari. Nella maggior parte dei casi, il verificarsi della violenza è collegato ad altre cause, come le condizioni di vita degradanti, la carenza di personale e i lunghi tempi di chiusura delle celle, nonché la cultura delle persone che lavorano e vivono in carcere. Tutti questi fattori sono di estrema importanza. Eppure, molti Stati e amministrazioni penitenziarie spesso si limitano a trattare i sintomi manifesti ma non le cause profonde di questo complesso problema, fallendo così nel fornire una soluzione a lungo termine al problema.

Ma per capire la violenza nelle carceri e per prevenirla efficacemente, si dovrebbe guardare oltre le cause dirette di ogni incidente e adottare un approccio olistico, considerando anche altri aspetti che permettono la violenza: come gli aspetti strutturali, situazionali e culturali.

Gli NPM possono avere un ruolo importante in questo senso. In pratica però monitorare un fenomeno complesso come la violenza, identificarne le forme e le cause e gli standard internazionali rilevanti per la sua prevenzione non è un compito facile. Questo manuale vuole essere una guida pratica per l'assistenza agli NPM che stanno progettando di affrontare il tema nei rispettivi paesi.

Il lavoro si compone di tre parti. La prima parte mira a definire il concetto di violenza, fornendo una panoramica delle sue forme principali, delle cause e dei fattori che vi contribuiscono. La seconda parte illustra le norme giuridiche internazionali rilevanti per la prevenzione della violenza in carcere. La terza parte fornisce una panoramica degli strumenti di monitoraggio che gli NPM possono utilizzare nella prevenzione. Infine, la quarta parte comprende una guida pratica per il monitoraggio e la prevenzione efficace della violenza in carcere. La guida contenuta nella quarta parte mira a sensibilizzare gli NPM su alcuni argomenti e metodologie che, secondo i risultati del progetto, si sono dimostrati particolarmente efficaci nel monitoraggio e nella prevenzione della violenza.

Come specificato nell'introduzione, i risultati di questo manuale si basano su ricerche e consultazioni con NPM ed esperti condotte dal Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights. Per il tema della violenza, sono state condotte ulteriori interviste bilaterali con i rappresentanti degli NPM di Austria, Estonia, Francia, Regno Unito, Portogallo e Romania e diversi esperti.

# 1. Capire la violenza in carcere

## 1.1. Definire la violenza

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la violenza come<sup>11</sup>:

"[l'] uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, contro sé stessi, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità che risulta o ha un'alta probabilità di risultare in lesioni, morte, danni psicologici, sottosviluppo o privazione".

Questa definizione di violenza include la forza fisica, ma anche la minaccia di essa, la violenza sessuale, il danno psicologico e la manipolazione. Riferendosi all'"uso del potere", include anche atti che derivano da relazioni di potere, come la negligenza o gli atti di omissione, che non sono così facilmente visibili.

Quando si pensa questo tema in un ambiente carcerario, la violenza fisica è la prima manifestazione che viene in mente. Tuttavia, è importante pensare alla violenza in una prospettiva olistica, riconoscendo tutti i fattori che contribuiscono al suo verificarsi. Questo manuale, quindi, lavora su una definizione ampia di violenza, includendo non solo la violenza diretta ma anche quella strutturale e culturale<sup>12</sup>.




Fig. 1: Il triangolo della violenza

<sup>11</sup> OMS, *Rapporto mondiale su violenza e salute* (2002) 5. La stessa definizione è usata in parte per definire la violenza nel Consiglio d'Europa (CoE), Comitato dei Ministri (CM), Raccomandazione CM/Rec (2014)3 Concerning Dangerous Offenders (2014) CM/Rec (2014)3 [in seguito: CM/Rec (2014)3].

<sup>12</sup> Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research" (1969) 6(3) *Journal of Peace Research* (JPR) 167-191.

### 1.1.1. Violenza diretta

La violenza diretta è sempre perpetrata direttamente da un aggressore che intende danneggiare **fisicamente** (es. pestaggi, risse, omicidi, aggressioni, uso eccessivo della forza) o **psicologicamente** (es. bullismo<sup>13</sup>, umiliazione, discriminazione) gli altri o **danneggiare le cose**. Include anche la **violenza sessuale** (es. atti di natura sessuale commessi da qualsiasi persona contro un'altra con la coercizione)<sup>14</sup> e la **violenza di genere** (es. qualsiasi tipo di violenza perpetrata contro una persona o un gruppo di persone a causa del loro sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere, reale o percepito)<sup>15</sup>.

L'OMS fa riferimento a tre categorie, a seconda della relazione tra vittima e perpetratore:

- **violenza auto-diretta:** violenza commessa contro sé stessi (ad esempio suicidio e autolesionismo non suicida, violenza auto-inflitta, auto-negligenza);
- **violenza interpersonale:** violenza rivolta da un individuo a un altro;
- **violenza collettiva:** Violenza commessa da un gruppo di individui contro una o più persone (ad esempio violenza di bande, violenza legata a conflitti religiosi, risse tra gruppi, sommosse, uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine).

---

<sup>13</sup> Her Majesty's Prison Service (HMPS), *Prison Service Order 2750: Violence Reduction* (2004) PSO 2750, che definisce il bullismo come: "Comportamento motivato dal desiderio di ferire, minacciare o spaventare qualcuno. Può essere fisico, verbale, psicologico, emotivo o economico e molto sottile. Di solito è un comportamento ripetuto, non provocato e destinato a causare paura o danno alla vittima. Il bullismo non può essere reciproco: comporta sempre uno squilibrio di potere. Questo distingue il bullismo dalle risse e dalle aggressioni".

<sup>14</sup> Si veda il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), "Sexual Violence in Detention" (2017), dove il CICR definisce la "violenza sessuale in detenzione" come segue "il termine "violenza sessuale" è usato per descrivere atti di natura sessuale commessi da qualsiasi persona contro un'altra mediante coercizione. La coercizione può essere causata da circostanze come la paura della violenza, la costrizione, la forza, la minaccia della forza, l'oppressione psicologica o l'abuso di potere. La violenza sessuale comprende anche atti di natura sessuale commessi approfittando di un ambiente coercitivo o dell'incapacità di una persona di dare un vero consenso".

<sup>15</sup> Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), "General Recommendation No 35 on Gender-Based Violence against Women, Updating General Recommendation No 19" (2017) CEDAW/C/GC/35; Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (adottata il 7 aprile 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014) (Istanbul Convention) Art 3: "per violenza di genere contro le donne si intende la violenza che è diretta contro una donna perché è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato"; così come il Comitato Permanente Inter-Agenzia (IASC), "Linee guida per gli interventi di violenza di genere in ambito umanitario: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies" (2005) 7, che definisce la violenza come "un termine generico per qualsiasi atto dannoso che viene perpetrato contro la volontà di una persona e che è basato su differenze (di genere) socialmente attribuite tra maschi e femmine" (2005). Tale definizione è adottata anche dall'UNHCR.

In un **contesto carcerario**, la violenza interpersonale e la violenza collettiva possono essere ulteriormente classificate come:

- violenza tra detenuti;
- violenza commessa dai detenuti contro il personale;
- violenza del personale contro i detenuti.

### 1.1.2. Violenza strutturale

Con violenza strutturale (o violenza indiretta) si intendono i modi sistematici, strutturali o istituzionalizzati attraverso i quali le persone sono ostacolate nell'accesso alle risorse necessarie per soddisfare i loro bisogni fondamentali e nel "raggiungimento della qualità della vita che sarebbe altrimenti possibile"<sup>16</sup>. Così, le carceri sono intrinsecamente luoghi di violenza strutturale, poiché *"l'autonomia e le scelte sono gravemente limitate; il benessere umano, le potenzialità e lo sviluppo sono minati; i sentimenti di sicurezza e il senso di sicurezza sono deboli; e i bisogni umani sono sistematicamente negati attraverso la distribuzione restrittiva e iniqua delle risorse"*<sup>17</sup>.

Gli esempi di violenza strutturale che sovente si verificano in carcere sono strettamente legati a condizioni di detenzione inadeguate, come: l'assenza di servizi igienici separati, l'affollamento e lo spazio vitale insufficiente, la carenza di personale, la mancanza di privacy e intimità, le ristrettezze del bilancio, l'uso eccessivo di restrizioni e l'insufficienza di beni personali, l'accesso insufficiente a programmi educativi e trattamentali, le carenti opportunità di impegnarsi in attività lavorative, religiose, sportive e in altre attività ricreative, la formazione inadeguata del personale, nonché tutte le disposizioni che limitano i contatti e le relazioni umane significative. Inoltre, la violenza strutturale si manifesta nel caso in cui le norme o le sentenze siano applicate in modo sproporzionato o quando si dimostrano discriminatorie nei confronti di un detenuto o di un gruppo di detenuti.

### Violenza culturale

La violenza culturale pianta le sue radici nei valori, nella religione e nell'ideologia di una società. Si postula la sua esistenza nel momento in cui **le norme sociali giustificano o legittimano la violenza diretta o strutturale**. Il contesto

---

<sup>16</sup> Bandy X. Lee, *Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes, Consequences, and Cures* (Wiley-Blackwell 2019) 123-142.

<sup>17</sup> David Scott, 'Eating Your Insides Out: Cultural, Physical and Institutionally-Structured Violence in the Prison Place'(2015)221, *Prison Service Journal (PSJ)* 58-62.

gioca un ruolo chiave nell'istituzionalizzazione del comportamento violento o della negligenza e nel plasmare il modo in cui i conflitti vengono gestiti. In definitiva, se la violenza in carcere viene celebrata, condonata o condannata. La violenza culturale può includere un **atteggiamento cinico** da parte del personale nei confronti dei detenuti, un sentimento di superiorità di un gruppo sull'altro, una cultura del "loro contro di noi". Contempla altresì il linguaggio e i simboli usati all'interno di un gruppo per sminuirne un altro, per preparare o giustificare la violenza, la marginalizzazione e disumanizzazione degli "altri". La disumanizzazione è il processo attraverso cui gli individui etichettano gli esseri umani in buoni e cattivi, degni o non degni di un trattamento umano, accettando di conseguenza violazioni della natura e dei diritti umani. La disumanizzazione crea esclusione morale. Infatti, individui che sono visti come "altri" sono inevitabilmente svalutati e vessati in base alla loro identità (sesso, ideologia, appartenenza a un gruppo, colore della pelle, etnia, religione o età) sino a divenire non più parte dal codice morale usualmente predominante<sup>18</sup>.

Tutte e tre le forme di violenza sono correlate e si rafforzano vicendevolmente. La violenza diretta si poggia e viene scaturita dalle condizioni create dalle altre due. Non può dunque essere prevenuta o eliminata senza affrontare direttamente le questioni presentate dalle altre forme. Si vuole dunque sostenere che l'insieme o la complementarità di violenza culturale e strutturale può causare l'emersione di violenza diretta<sup>19</sup>. In conseguenza a ciò, la violenza diretta rafforza la violenza strutturale e culturale. La violenza può dunque generarsi da qualsiasi angolo del triangolo violenza diretta-strutturale-culturale e trasmettersi facilmente agli altri estremi. Con la struttura violenta istituzionalizzata e la cultura violenta interiorizzata, anche la violenza diretta tende a diventare istituzionalizzata, ripetitiva, ritualistica, al pari di una vendetta<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Ibidem

<sup>19</sup> Mette Skar e altri, "Quality of Prison Life, Violence and Mental Health in Dubrava Prison" (2019) 15(3) International Journal of Prisoner Health (IJPH) 262-272 [di seguito: Mette Skar e altri]. Lo studio ha dimostrato che esiste un'alta correlazione tra gli aspetti negativi dell'ambiente carcerario e il verificarsi di violenza fisica e psicologica tra detenuti. E che un ambiente carcerario con più alti livelli di rispetto, equità, umanità e buone relazioni tra il personale e i detenuti porta a livelli più bassi di violenza.

<sup>20</sup> Johan Galtung, 'Cultural Violence' (1990) 27(3) JPR, 302 < <https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf>>.

## 1.2.Fattori rilevanti per la violenza in carcere

La ricerca ha identificato molteplici fattori che influenzano l'emergere della violenza<sup>21</sup>, tra cui:

- Individui che hanno una **tendenza alla violenza**;
- Individui che **si sentono** minacciati e **insicuri**;
- Individui che appartengono a una gang in **carcere** o che erano membri di una gang prima dell'incarcerazione;
- **Ambienti non curati** che fanno sentire le persone trascurate;
- **Norme culturali** che accettano la violenza come soluzione alle difficoltà o come modo per stabilire il rispetto;
- Carezza di attività e contrabbando di oggetti proibiti e relativi debiti contratti dai detenuti;
- **Uso di droghe e alcol**. Il loro uso può portare alla dipendenza fisica e psicologica, a problemi di salute mentale e ad atti di violenza (auto-diretta) correlati;
- **Interazioni con il personale** in cui i detenuti si sentono maltrattati, accusati o puniti ingiustamente, o non vengono trattati con gentilezza, equità o giustizia, né le decisioni vengono spiegate.

In generale, i fattori rilevanti per l'emersione della violenza nelle carceri possono essere raggruppati come segue:

- **Caratteristiche del detenuto prima e durante la detenzione** (per esempio età e sesso, storia di violenza, personalità, uso di sostanze psicoattive, vulnerabilità alla violenza e alla vittimizzazione);
- **Fattori strutturali o situazionali** (per esempio l'architettura del carcere, il livello di sicurezza, le dimensioni del carcere, il tempo trascorso fuori dalla cella, la libertà di movimento, la disponibilità di diverse risorse e strutture, il grado di scelta sulle attività quotidiane, le difficoltà di comunicazione dovute alle barriere linguistiche, la carezza di personale, il traffico di droga e le bande);
- **Fattori amministrativi, procedurali e manageriali** (per esempio stile di gestione, competenze, esperienza e formazione del personale, cultura carceraria, mancanza di disciplina e morale degli agenti penitenziari, violenza del personale, capacità di risoluzione dei conflitti, responsabilità, funzionamento di un meccanismo di reclamo, percezione di sicurezza ed equità, procedura di registrazione degli incidenti);

---

<sup>21</sup> HM Prison and Probation Service (HMPPS), 'Understanding Prison Violence: A Rapid Evidence Assessment' (2018); HMPPS, 'Guidance: Violence Reduction in Prisons' (2019) con ulteriori riferimenti.

- **Influenze ambientali esterne** (per esempio umore politico, pressione politica sull'amministrazione penitenziaria, tensioni razziali, politiche criminali).

### 1.3. "Cosa funziona" per prevenire la violenza in carcere




Figura 2: 'Pesante-leggero, assente-presente'.

A causa della complessità del tema, molti Stati e amministrazioni penitenziarie spesso faticano a fornire una soluzione lungimirante al problema della violenza. Spesso viene contrastata concentrandosi solo sulle cause manifeste, costruendo un ambiente carcerario più coercitivo e con livelli di sicurezza apparente più elevati, ad esempio migliorando l'equipaggiamento degli agenti penitenziari (come spray al peperoncino o altre armi e indumenti protettivi, body cam) o costruendo nuove carceri. La necessità di un approccio più duro è spesso sostenuta dai sindacati degli agenti penitenziari come reazione im-

mediata agli incidenti di violenza avvenuti a loro spese<sup>22</sup>. Ciò è comprensibile, poiché agenti potrebbero essere tentati a mantenere la sicurezza, l'ordine e il controllo attraverso le tradizionali misure di sicurezza, prima di percorrere strade sperimentali.

Tuttavia, più volte la ricerca scientifica ha dimostrato come misure di sicurezza più elevate non siano la soluzione. Al contrario, un ambiente carcerario più coercitivo è spesso correlato a tassi di violenza più elevati<sup>23</sup>. Si è mostrato come l'esistenza di un "regime leggero ma presente" (light/present regime)", in opposizione a un "carcere pesante e assente (heavy/absent regime)" sia raccomandabile. Come illustrato nella figura 2, il "carcere pesante e assente" è caratterizzato da oppressione, scontro e intimidazione, con personale non disponibile e non impegnato. Un "regime leggero-presente" si sostanzia in un contesto in cui il potere del personale è presente e fermo nel risolvere i conflitti e gli incidenti. La sicurezza e l'ordine si fondono nel concetto di sicurezza dinamica: il personale ha buoni rapporti con i detenuti ed è di loro supporto, costruisce un regime equo, sino a sembrare rilassato e propositivo, in cui i confini e le aspettative sono chiari.

In altre parole, ciò che più di tutto contribuisce alla prevenzione della violenza non sono misure di sicurezza pesanti, ma un **concetto dinamico della sicurezza e della qualità della vita in carcere**. La qualità della vita in un carcere è particolarmente influenzata dai seguenti fattori:

- sicurezza ed equità del carcere;
- il tipo di regime carcerario e le condizioni di detenzione;
- la possibilità di mantenere un contatto familiare e di impegnarsi nello sviluppo personale;
- buoni rapporti tra i detenuti e il personale del carcere. Solo se detenuti e personale sentono di essere sicuri e i detenuti vengono trattati in modo equo, si possono stabilire buone relazioni. Esse sono di capitale

---

<sup>22</sup> Alison Liebling, *Le carceri e il loro rendimento morale. A Study of Values, Quality and Prison Life* (OUP 2004) 402 [di seguito: Liebling, Prisons]; Göran Schattauer, *Gewalt in Gefängnissen: JVA-Beamte fühlen sich wie 'Fußabtreter von Kriminellen'* (Focus Online 2019); vedi anche gli articoli di notizie 'GÖD will härtere Gangart im Gefängnis' dell'8 febbraio 2017 in [tirol@orf.at](https://tirol.orf.at) <<https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2824592/>>; 'Schlagabtausch zwischen Volksanwaltschaft und Justizwachegewerkschaft' del 9 febbraio 2017 in *derStandard* 2017 <<https://www.derstandard.at/story/2000052373431/schlagabtausch-zwischen-volksanwaltschaft-und-justizwachegewerkschaft>>; e 'Die Schwierigkeit, etwas dazuzulernen' del 28 febbraio 2017 in *Wiener Zeitung* <<https://www.wienerzeitung.at/themen/stadt-und-land/876666-Die-Schwierigkeit-etwas-dazuzulernen.html>>.

<sup>23</sup> Lisa Gadon e altri, 'Situational Variables and Institutional Violence: A Systematic Review of the Literature' (2006) 26(5) *Clinical Psychology Review* (CPR) 515-534.

importanza nell'avvio di una relazione fiduciaria e di sostegno e nel creare una condizione di equilibrio in carcere;

- buone condizioni di lavoro per il personale;
- controllo delle terapie medicinali e dell'assistenza sanitaria, compresa l'assistenza per i gruppi con bisogni speciali o in situazione di vulnerabilità;
- una cultura carceraria positiva e tesa alla rieducazione del detenuto.

## 2. Standard

Avendo adottato una definizione ampia di violenza in carcere, identificare le norme rilevanti per prevenirla non è un compito facile. Essendo un fenomeno proteiforme e con molteplici cause, è di immediata comprensione come, al fine di una prevenzione efficace, tutte le norme penitenziarie sono in qualche modo rilevanti. Una difficoltà ulteriore è dovuta alla mancanza di una normativa organica in tema, essendo le disposizioni sparse in diversi testi. In aggiunta, spesso le norme internazionali sono formulate in modo ampio, non abbastanza concreto e trovano difficile applicazione pratica.

Eppure, conoscere gli standard internazionali sulla violenza nelle carceri è prerequisito per un monitoraggio efficace. Questa parte mira, dunque, a raccogliere tutti gli standard pertinenti applicabili alla violenza nelle carceri in un unico luogo per offrire una panoramica breve e facilmente accessibile agli NPM.

Nella parte 2.1 si illustra la relazione tra la violenza e il divieto di tortura e altri maltrattamenti. La parte 2.2 raccoglie tutti gli standard internazionali identificati come particolarmente importanti nella prevenzione della violenza, fattore rilevante da considerare quando se ne indagano le sue cause. Questi includono, tra gli altri, gli standard sul mantenimento della sicurezza (§ 2.2.1) e, più in generale, gli standard selezionati per garantire la responsabilità e la protezione delle vittime (§ 2.2.2) e le condizioni di vita dei detenuti e del personale in carcere, identificati come essenziali per la prevenzione della violenza (§ 2.2.3 e 2.2.4).

## 2.1. Quando la violenza diventa tortura e altre forme di maltrattamento?

La **proibizione della tortura** e di altre forme di maltrattamento non solo impone ai funzionari penitenziari di astenersi da atti di tortura o altri maltrattamenti, ma anche di adottare misure per prevenire e proteggere i detenuti dai rischi per la loro sicurezza e la loro incolumità personale. Quando uno Stato priva una persona della libertà ha un **obbligo positivo** o, in altre parole, un dovere di cura nei suoi confronti; così le autorità devono mantenere la sua sicurezza esercitando un controllo effettivo sui luoghi di privazione della libertà per garantire la sicurezza personale dei detenuti da ogni tipo di abuso fisico, sessuale o emotivo. Questo obbligo positivo si riferisce altresì ai rischi derivanti dalla gestione del potere all'interno del carcere. Questo potrebbe essere il caso della violenza eccessiva commessa dal personale penitenziario nei confronti dei detenuti (vedi anche sotto § 2.2.1.4). Ma implica inoltre la responsabilità in capo alle autorità statali per gli atti di tortura e altre forme di maltrattamento commesse da privati, se esse sanno o avrebbero dovuto sapere che tali atti vengono commessi dai summenzionati attori e non esercitano la dovuta diligenza per prevenire, indagare, perseguire e punire, in conformità con la Convenzione<sup>24</sup>. Questo può essere, per esempio, il caso della violenza tra detenuti, dell'autolesionismo e del suicidio. Infine, è importante ricordare come anche la minaccia e l'anticipazione di violenza può costituire una forma di maltrattamento, nel caso in cui essa sia seguita dall'emersione di disturbi psichici<sup>25</sup>.

## 2.2. Norme per prevenire il rischio di violenza

### 2.2.1. Sicurezza e protezione

Il termine "**sicurezza**" è generalmente associato al rischio di evasione e al pericolo che l'individuo rappresenta per la comunità in tal caso<sup>26</sup>. La sicurezza

---

<sup>24</sup> Vedi Comitato contro la tortura (Comitato CAT), "General Comment No 2 on the Implementation of Article 2 by the States parties" (2008) CAT/C/GC/2, § 18; per un commento sugli articoli 1 e 16 della CAT vedi anche Manfred Nowak, Moritz Birk, Giuliana Monina, *The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol* (OUP 2019) 23ff e 441 ff [di seguito: Nowak/Birk/Monina]; per una panoramica della giurisprudenza della CEDU vedi CoE, "The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. Human Rights Handbooks, No 6" (CoE 2002) e CEDU, "Guide on the Case-Law of the European Convention on Human Rights: Prisoners' Rights" (2021) [di seguito: CEDU, Guide: Prisoners' Rights].

<sup>25</sup> Ad esempio, Comitato CAT, *Dadar v Canada*, n. 258/2004, 23 novembre 2005, §§ 2.3 e 8.6; Comitato per i diritti umani (HRC) *Njaru v Camerun*, n. 1353/2005, 19 marzo 2007, §§ 3.1, 6.1; CEDU, *D.F. v Latvia*, n. 11160/07, 29 ottobre 2013, § 85; CEDU, *Rodić e altri v Bosnia ed Erzegovina*, n. 22893/05, 27 maggio 2008.

<sup>26</sup> Una definizione del termine "*sicurezza*" si trova nell'EPR, articolo 51.1

del carcere comprende diversi aspetti, come la **sicurezza fisica** (muri, grate, sbarre, cancelli, CCTV); e la **sicurezza procedurale** (perquisizioni, movimenti controllati, allarmi, comunicazioni, gestione delle chiavi e categorizzazione dei detenuti). La sicurezza fisica e la sicurezza procedurale sono fondamentali, ma da sole non bastano. Gli standard recenti prevedono che per ridurre il rischio le carceri devono anche rispettare i principi della **sicurezza dinamica**.

### STANDARD IN PRIMO PIANO

La norma 51.2 EPR stabilisce che "La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica, fornita da un personale attento che conosce i detenuti sotto il suo controllo".

Le Mandela Rules riconoscono il concetto di sicurezza dinamica con la Norma 76(c), che prevede che la formazione del personale carcerario debba includere nozioni di "sicurezza e protezione, incluso il concetto di sicurezza dinamica..."<sup>27</sup>.

La sicurezza dinamica è anche esplicitamente menzionata in diverse raccomandazioni e manuali<sup>28</sup>.

Implica che il rispetto dei diritti umani, le relazioni positive ed eque tra il personale e i detenuti e le attività mirate sono anch'essi aspetti essenziali di un carcere sicuro. Si basa sul presupposto che la sicurezza in pratica dipenda anche da "fattori dinamici", quali:

- in che misura il personale sa come interagire con i detenuti e lo fa normalmente;
- fino a che punto il personale è consapevole di ciò che accade in carcere e può fare in modo che i detenuti siano mantenuti attivi in modo positivo.

<sup>27</sup> Vedi anche PRI e ODIHR, 'Guidance Document on the Nelson Mandela Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners' (2018) 41 [PRI e altri, Guidance Document].

<sup>28</sup> Ad esempio CoE, CM, "Raccomandazione CM/Rec(2012)12 per il Consiglio dei Ministri relativa ai detenuti stranieri" (2012) § 31.1; CoE, European Committee On Crime Problems (CDPC), Handbook for Prison and Probation Services Regarding Radicalisation and Violent Extremism PC-CP (2016) 2 rev 4, 31; per informazioni più generali si veda anche United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 'Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence' (2015) 29; CoE, 'Strengthening the Protection of the Rights of Sentenced Persons: Trainer's Manual on Dynamic Security' (2018).

Solo allora uno staff può essere in grado di riconoscere una minaccia alla sicurezza in una fase molto precoce e intraprendere azioni tempestive al fine di prevenirla.

Al contrario, il termine "**protezione**" è legato all'obbligo di salvaguardare dai rischi che il detenuto può rappresentare per gli altri detenuti, per il personale del carcere, per le altre persone che lavorano nel carcere o che lo visitano, sino alla salvaguardia dal rischio di autolesionismo<sup>29</sup>.

Garantire la sicurezza è di fondamentale importanza, ma deve essere fatto **nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone interessate**. In questo senso, tutte le misure volte a garantire la sicurezza in carcere che interferiscono con i diritti umani devono rispettare i seguenti principi:

- **Legalità:** Tutte le misure restrittive imposte a un detenuto devono essere conformi al diritto internazionale e nazionale, e avere un obiettivo legittimo.
- **Necessità:** Le misure devono essere necessarie, cioè deve essere chiaro che l'uso di mezzi meno restrittivi non soddisferebbe l'obiettivo di garantire la sicurezza.
- **Proporzionalità:** La misura restrittiva deve essere proporzionata al rischio, con un adeguato equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali del detenuto e la legittima interferenza dello Stato nell'esercizio di questi. Tale interferenza dovrebbe essere la meno invasiva possibile per soddisfare lo scopo, ed essere imposta per il più breve lasso di tempo possibile.
- **Responsabilità:** Il processo decisionale dovrebbe essere trasparente. Si dovrebbero riportare le considerazioni e il processo decisionale teso a giustificare la necessità delle restrizioni imposte.
- **Non discriminazione:** Le decisioni dovrebbero essere obiettive e imparziali, tenendo conto esclusivamente dei fattori rilevanti. Non ci dovrebbero essere discriminazioni contro determinati gruppi di detenuti, basate su razza, colore, religione, etnia, nazionalità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, opinioni politiche o qualsiasi altro fattore<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Una definizione del termine "sicurezza" si trova nell'EPR, articolo 52.1

<sup>30</sup> Cfr. CoE, Protection; cfr. CPT, "Solitary Confinement of Prisoners: Extract from the 21<sup>st</sup> General Report of the CPT Published in 2011" (2011) CPT/Inf(2011)28-part2, § 55; CoE, CM, "Explanatory Memorandum to Recommendation CM/Rec (2014) 3 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Dangerous Prisoners", paras 52-54.

In pratica, le **misure concrete di sicurezza e protezione** possono essere, *inter alia*: una valutazione individualizzata dei rischi e dei bisogni in seguito all'ammissione del detenuto e una sua classificazione; l'adozione di regimi di sicurezza differenziati e di misure protettive per la sicurezza dei detenuti, del personale penitenziario e di altre persone che lavorano o visitano i detenuti; nonché l'uso di costrizioni, l'uso della forza e altri mezzi di coercizione. La parte che segue contiene una breve panoramica di ciascuna di queste misure.

### **2.2.1.1. Valutazione dei rischi, esigenze individuali e classificazione**

Le autorità dovrebbero condurre una **valutazione personalizzata dei rischi e dei bisogni** subito dopo l'ammissione di ogni detenuto. Le valutazioni dei detenuti, tuttavia, non dovrebbero mai essere basate solo sui rischi per la sicurezza, ma dovrebbero sempre prendere in considerazione i bisogni del detenuto, oltre a dare la dovuta considerazione a tutte le attività dovrebbe intraprendere durante la sua pena, come i programmi di rieducazione. Tale valutazione dovrebbe essere rivista a intervalli regolari e modificata se necessario. Queste valutazioni dovrebbero garantire che ogni detenuto sia tenuto in condizioni di sicurezza adeguate ai livelli individuali di rischio<sup>31</sup>.

Alcuni detenuti si trovano in una particolare situazione di vulnerabilità durante la detenzione, come le persone con handicap intellettuali e psicosociali; i detenuti giovani ma anche anziani, i detenuti stranieri e altri con difficoltà di comunicazione, i detenuti appartenenti a una minoranza etnica o a un gruppo indigeno, e i detenuti LGBTQI (vedi anche in questa serie il Manuale sui detenuti in situazione di vulnerabilità). È quindi particolarmente importante che le persone in situazione di vulnerabilità siano identificate e i loro bisogni individuali valutati da personale qualificato. A tal fine, le diverse categorie di detenuti devono essere tenute in istituti o parti di istituti separati, tenendo conto del loro sesso, età, precedenti penali, il motivo legale della loro detenzione e le necessità del loro trattamento<sup>32</sup>.

### **2.2.1.2. Procedure di sicurezza o di protezione, nonché regimi speciali di alta sicurezza e misure di protezione**

Nel caso in cui il detenuto rappresenti una particolare minaccia alla sicurezza, può essere applicato un **regime speciale di alta sicurezza**. I regimi di alta sicurezza possono includere il confinamento in un reparto speciale di alta sicurezza in una cella singola, il divieto di contatti con altri detenuti, il monitoraggio costante della cella - compresi i servizi igienici - tramite una telecamera a cir-

---

<sup>31</sup> EPR, articoli 16 e 51; vedi Mandela Rules, articolo 2, 4(2), 89, 93, 94; vedi anche CPT, "Report on the visit to Cyprus" (2018) CPT/Inf (2018) 16.

<sup>32</sup> articolo EPR 17; Mandela Rules 11, 89, 93, 94.

cuito chiuso, una maggiore supervisione dei suoi movimenti all'interno e all'esterno del carcere, limitazioni al contatto con la famiglia e/o disposizioni speciali per le visite familiari, l'ispezione del corpo e dei vestiti. La norma 53.2 dell'EPR sottolinea che le misure di sicurezza speciali dovrebbero essere applicate solo in **circostanze eccezionali** e riviste regolarmente. Norme simili sono previste da una serie di raccomandazioni del Consiglio d'Europa per gli ergastolani e altri detenuti di lunga durata<sup>33</sup>, i detenuti pericolosi<sup>34</sup>, i detenuti condannati per reati legati al terrorismo<sup>35</sup>. Anche il **Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura** (CAT) ha espresso viva preoccupazione per le condizioni di detenzione imposte ai detenuti della categoria di massima sicurezza<sup>36</sup>.

### STANDARD IN PRIMO PIANO

La questione dei regimi di sicurezza è stata affrontata dalla CEDU in diversi casi riguardanti l'articolo 3 della Convenzione. Nella sua valutazione, la CEDU ha preso in considerazione<sup>37</sup>:

- il rigore della misura;
- la sua durata;
- gli obiettivi perseguiti;
- gli effetti cumulativi sulla persona interessata.

Talune considerazioni di ordine pubblico possono portare lo Stato a introdurre dei regimi carcerari di alta sicurezza per particolari categorie di detenuti, come i detenuti considerati pericolosi. Tuttavia, nell'applicare tali regimi lo Stato deve garantire che:

- la persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana;

<sup>33</sup> CoE, "Raccomandazione Rec (2003)23 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dell'ergastolo e di altri detenuti di lunga durata" (2003) Rec(2003)23 § 20.

<sup>34</sup> CM/Rec (2014)3 § 41; e CoE, "Recommendation No Rec (82) 17 Concerning Custody and Treatment of Dangerous Prisoners" (2005) R (82) 17.

<sup>35</sup> CoE, CM, "Guidelines for Prison and Probation Services Regarding Radicalisation and Violent Extremism" (2016) § 21.

<sup>36</sup> ad esempio, Comitato CAT, Osservazioni conclusive: Spagna (2002) CAT/C/CR/29/3; Comitato CAT, Osservazioni conclusive: Italia (2017) CAT/C/ITA/CO/5-6.

<sup>37</sup> CEDU, *Indelicato contro Italia*, n. 31143/96, 18 ottobre 2001; CEDU, *Labita contro Italia*, n. 26772/95, 6 aprile 2000; CEDU, *Van der Ven contro i Paesi Bassi*, n. 50901/99, 4 febbraio 2003 e CEDU, *Lorsé e altri contro i Paesi Bassi*, n. 52750/99, 4 febbraio 2003; CEDU, *Piechowicz contro Polonia*, n. 20071/07, 17 aprile 2012, paragrafi 161-162.

- le modalità di esecuzione della misura non lo sottopongono a disagi o sofferenze di intensità superiore a quella inevitabile inerente alla detenzione;
- la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantiti.

Allo stesso modo, se esiste un rischio particolare per gli altri detenuti, per il personale penitenziario, per altre persone che lavorano nel carcere o che lo visitano o sussiste il rischio di autolesionismo, le autorità devono adottare **misure di protezione per garantire la sicurezza delle persone interessate**.

Le misure di protezione possono comprendere: disposizioni relative alle strutture (ad es. prevedere celle singole per separare i detenuti minacciati o i detenuti violenti), misure tecniche (ad es. monitoraggio con telecamere in tempo reale, serrature e pareti speciali) nonché misure organizzative (tra cui il trasferimento dei detenuti all'interno della stessa o in altre strutture, regimi speciali dei detenuti, esclusione o limitazione delle attività, misure disciplinari, controlli regolari, anche durante la notte, e formazione speciale dei funzionari). Esse vengono spesso applicate ai detenuti che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità durante la detenzione, come i detenuti stranieri e appartenenti ad una minoranza, i detenuti sospettati o condannati per reati sessuali, e i detenuti che hanno precedentemente collaborato con le forze dell'ordine. Se le autorità non adottano tali misure preventive, si può riscontrare una violazione del divieto di tortura e maltrattamento.

#### **STANDARD IN PRIMO PIANO**

In **Rodić e altri contro la Bosnia-Erzegovina**<sup>38</sup> e **D.F. contro la Lettonia**<sup>39</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 della CEDU, causata dal fatto che l'incolumità fisica dei ricorrenti non era adeguatamente protetta dalla violenza a loro diretta da altri detenuti. La Corte ha riaffermato i seguenti obblighi dello Stato:

- le autorità statali devono garantire che i detenuti stranieri, le minoranze e i detenuti che in passato hanno collaborato con le forze dell'ordine siano protetti da violenze o intimidazioni da parte degli altri detenuti, per esempio collocandoli in una cella separata;

<sup>38</sup> CEDU, *Rodić e altri contro Bosnia ed Erzegovina* n. 22893/05 27, maggio 2008, par. 69-7; si veda anche CEDU, "Factsheet: Condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti" (2020) § 237.

<sup>39</sup> CEDU, *D.F. v Latvia*, n. 11160/07, 29 ottobre 2013.

- le autorità devono trattare la richiesta di trasferimento del detenuto con la necessaria urgenza e in modo proporzionato al rischio percepito dalla persona interessata;
- qualsiasi trasferimento di persone in una situazione di vulnerabilità dovrebbe essere parte di una strategia attentamente progettata per affrontare la violenza tra detenuti.

Quando si applicano misure e regimi di sicurezza restrittivi, i detenuti pagano un prezzo pesante, poiché esse generalmente comportano una separazione involontaria dalla popolazione carceraria generale e/o programmi di attività trattamentali inferiori rispetto a quelli disponibili nel regime carcerario normale<sup>40</sup>. Quindi, le misure speciali di sicurezza dovrebbero essere applicate solo se non rimangono scelte alternative. Si sostiene comunque come *"le autorità carcerarie dovrebbero sforzarsi di creare ambienti in cui tutti i detenuti possano essere sicuri e liberi da abusi e dovrebbero avere una serie di procedure che permettano a tutti i detenuti di interagire senza timore di aggressioni o altre violenze, ovvero garantire che i detenuti siano in grado di contattare il personale in ogni momento, anche di notte"*<sup>41</sup>. Esse dovrebbero inoltre permettere il più possibile ai detenuti di prendere parte alle attività quotidiane. In altre parole, dovrebbero essere messi in campo tutti gli sforzi possibili al fine di garantire che le misure di sicurezza e protezione comportino solo la restrizione minima necessaria e non costituiscano una violazione degli standard internazionali sull'isolamento (si veda "Handbook on Solitary Confinement in Prison").

### **2.2.1.3. Strumenti di costrizione**

Ulteriori misure passibili di adozione sono i **mezzi di costrizione**. Tutte le costrizioni considerate intrinsecamente degradanti (ad esempio l'uso di catene, ferri e altro) sono assolutamente vietate, ed esse non dovrebbero mai essere usate su donne durante il travaglio, il parto o immediatamente dopo il parto<sup>42</sup>. Sia le European Prison Rules (EPR) che le Mandela Rules chiariscono che gli strumenti di costrizione devono essere usati solo se autorizzati dalla

---

<sup>40</sup> CPT, "Sviluppi relativi agli standard del CPT in materia di detenzione: Estratto dall'11° Rapporto generale del CPT" (2001) CPT/Inf(2001)16-part, § 27.

<sup>41</sup> Commento alla raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme penitenziarie europee (2006) p 74 < <https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae>>; e il progetto di commento alle EPR riviste (2020) < <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/07/EPR-Commentary.pdf>> p 32.

<sup>42</sup> Articoli EPR 68.5-68.6; vedi anche Mandela Rules, articolo 47; UNGA, "Norme delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e misure non detentive per le donne criminali", Res 65/229 del 21 dicembre 2010 (Norme di Bangkok) Norma 24.

legge, come extrema ratio e, in ogni caso, in modo proporzionato<sup>43</sup>. Secondo l'EPR, manette, camicie di forza e altri strumenti di costrizione corporale non devono essere utilizzati se non per motivi specifici: se necessario, come precauzione contro l'evasione durante una traduzione, a condizione che vengano rimossi quando il detenuto compare davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale autorità non decida diversamente; per proteggere un detenuto da atti di autolesionismo, prevenire lesioni ad altri o gravi danni alla proprietà, a condizione che in tali casi il direttore informi immediatamente il medico e riferisca all'autorità gerarchicamente superiore<sup>44</sup>. I detenuti non dovrebbero mai essere ristretti per fini punitivi, per mera comodità del personale, per carenza dello stesso o per sostituire cure o trattamenti adeguati<sup>45</sup>.

### STANDARD IN PRIMO PIANO

Nella causa **Tali contro Estonia**, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'uso di manette e di misure di difesa passiva, come scudi, giubbotti antiproiettile ed elmetti, nonché tecniche di immobilizzazione da parte delle guardie carcerarie in risposta a un detenuto che si era rifiutato di rispettare l'ordine del personale di spostarsi in una cella di isolamento, non costituisce una violazione dell'articolo 3 della CEDU. Ma l'uso da parte del personale penitenziario di manette, manganelli, spray al peperoncino e letti di contenimento in relazione a un rifiuto di rispettare un ordine legittimante impartito seguito da un comportamento aggressivo costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto le difficoltà che gli Stati possono incontrare nel mantenere l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari, ma ha comunque riscontrato **una violazione dell'articolo 3 della CEDU, soprattutto considerando l'effetto cumulativo delle misure utilizzate e l'uso di spray al peperoncino in uno spazio chiuso**, in contrasto con la raccomandazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> EPR articolo 68; Mandela Rules, articoli 47 - 49.

<sup>44</sup> Articolo 68.4 dell'EPR; motivi simili sono stabiliti dall'SMR all'articolo 47.2.

<sup>45</sup> EPR articolo 60.5; Mandela Rules, articolo 43(2); vedi anche CPT, 'Means of Restraint in Psychiatric Establishments for Adults' (Revised CPT Standards) (2017) CPT/Inf (2017)6.

<sup>46</sup> CEDU, *Tali v Estonia*, n. 66393/10, 13 febbraio 2014, §§ 78 e seguenti. Per gli standard del CPT sullo spray al peperoncino si veda ad esempio CPT, "Report on the Visit to the Czech Republic" (2009) CPT/Inf (2009) 8 § 46.

**Standard CPT:** Il CPT ha stabilito degli standard specifici sugli strumenti di costrizione negli stabilimenti psichiatrici per adulti<sup>47</sup>.

#### **2.2.1.4. Risoluzione dei conflitti, uso della forza e altri mezzi di coercizione**

L'uso della forza può essere giustificato come metodo legittimo per ripristinare la sicurezza e l'ordine nelle carceri esclusivamente come *extrema ratio*. Ciò significa che le autorità statali devono innanzitutto mirare a prevenire e risolvere i conflitti prima che si intensifichino. In questo senso, sia l'EPR che le Mandela Rules esortano esplicitamente le amministrazioni penitenziarie all'utilizzo, per quanto possibile, "**della prevenzione dei conflitti, della mediazione o qualsiasi altro meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie** per anticipare le infrazioni disciplinari o risolvere i conflitti"<sup>48</sup>. Entrambi gli strumenti normativi si appellano al concetto di sicurezza dinamica, ovvero all'idea che un buon rapporto tra il personale e i detenuti possa garantire che le minacce alla sicurezza siano individuate in una fase iniziale, e affrontate attraverso un processo dialogico<sup>49</sup>.

Occasionalmente, possono verificarsi situazioni in cui il personale si trova ad affrontare incidenti che richiedono l'**uso della forza**. Secondo il diritto internazionale, l'uso della forza da parte delle autorità di polizia è consentito solo se in linea con i quattro principi cumulativi sopra menzionati: **il principio di legalità, il principio di necessità, il principio di proporzionalità e il principio di precauzione**. Quando si tratta dell'uso della forza, questi principi sono rinforzati ulteriormente dal richiamo ed essi presente nei Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco, nelle Mandela Rules e nell'EPR<sup>50</sup>.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che in talune occasioni può essere necessario ricorrere all'uso della forza per garantire la sicurezza all'interno delle carceri, per mantenerne l'ordine o per prevenire reati. Tuttavia, ha affermato che si può ricorrere all'uso della violenza solo quando essa è

---

<sup>47</sup> Ibidem

<sup>48</sup> Mandela Rules, articoli 38(1) e 76.1; articolo 56.2 dell'EPR, che si riferisce all'"uso di meccanismi di ripristino e mediazione per risolvere le controversie con e tra i detenuti".

<sup>49</sup> EPR articoli 64, 51.2; e Mandela Rules, articolo 76(c), dove il concetto di sicurezza dinamica è riconosciuto dall'art. 76(c) in relazione alla formazione del personale.

<sup>50</sup> Norme di Mandela, articolo 82; EPR 64-67; i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine (1990) A/CONF.144/28/Rev.I, articoli 15 e seguenti; UNGA, 'Codice di condotta per le forze dell'ordine', Ris 34/169 del 17 dicembre 1979. Per maggiori dettagli si veda SRT (Melzer) "Uso extracustodiale della forza e la proibizione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti" (2017) A/72/178, §§ 5ff e 16.

**indispensabile e nella misura in cui non è eccessiva.** Quindi, si afferma come, nel momento in cui una persona è privata della libertà, qualsiasi ricorso alla forza fisica non cagionato dal suo stesso comportamento è indicatore di degrado della dignità umana e, in virtù di ciò, costituisce una violazione dell'articolo 3 della CEDU<sup>51</sup>.

Nel momento in cui viene perpetrata una qualunque forma di violenza nei confronti di un detenuto per i fini indicati all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) (estorcere una confessione, intimidire, punire e discriminare) questa deve essere qualificata come tortura. Ciò implica che sarà bandito il ricorso ad essa in qualsivoglia circostanza, e non sarà ammesso alcun test di proporzionalità<sup>52</sup>.

### 2.2.2. Individuare le responsabilità e proteggere le vittime della violenza

I passi cruciali per individuare le responsabilità ai sensi degli standard internazionali e favorire un clima di fiducia in carcere sono: stabilire un efficace meccanismo di reclamo, indagare e perseguire i casi di violenza (a tal proposito, si veda il Manuale sui reclami)<sup>53</sup>. A tal fine, sono altrettanto importanti l'istituzione di appropriate procedure, come la registrazione e la documentazione sistematica delle lesioni; il monitoraggio delle telecamere a circuito chiuso (CCTV) e l'accesso alle registrazioni. In definitiva, una più ampia e generale garanzia dei diritti delle vittime e una protezione di esse contro il rischio di rappresaglie.

Il **personale medico** gioca un ruolo centrale in tal senso. Esso può contribuire alla prevenzione della violenza contro i detenuti - e più in generale della tortura e del maltrattamento - attraverso la sistematica registrazione e documen-

---

51 CEDU, Tali v Estonia, n. 66393/10, 13 febbraio 2014, § 59; CEDU, Artyomov v Russia, n. 14146/02, 27 maggio 2010, § 145; CEDU, Bouyid v Belgio, n. 23380/09, 28 settembre 2015, § 101; vedi anche CEDU, Guide: Diritti dei detenuti

52 Nowak/Birk/Monina 58ss.

53 Una guida dettagliata sulle modalità di tali indagini può essere trovata nei seguenti documenti: Manuale sull'indagine efficace e la documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: Protocollo di Istanbul (pubblicazione delle Nazioni Unite 2004) HR/P/PT/8/Rev.1. Vedi anche il CoE, Effective Investigation of Ill-Treatment: Linee guida sugli standard europei (CoE 2014).

tazione delle lesioni<sup>54</sup>. L'accesso alla cartella clinica del detenuto in seguito al suo ingresso in carcere o al coinvolgimento in un episodio di violenza dovrebbe essere garantito con immediatezza al personale medico qualificato<sup>55</sup>.

### STANDARD IN PRIMO PIANO

In caso di accuse di tortura e altri maltrattamenti, il Manuale per un'indagine effettiva e per la documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti ("**Protocollo di Istanbul**") fornisce una guida fondamentale su come documentare e indagare le accuse di tortura e maltrattamenti.

Anche il **CPT** ha dato raccomandazioni concrete su come garantire un'**adeguata catalogazione**, soprattutto delle lesioni traumatiche nelle carceri (ad esempio l'uso di un modulo speciale, con tabelle corporee per la marcatura delle lesioni traumatiche che saranno conservate nella cartella clinica del detenuto, fotografie, la tenuta di un registro speciale dei traumi)<sup>56</sup>. Il CPT raccomanda inoltre al servizio sanitario di compilare **statistiche periodiche sulle lesioni** osservate, da indirizzare all'attenzione della direzione del carcere, del Ministero della Giustizia, ecc.<sup>57</sup>.

Per evitare di mettere a repentaglio l'incolumità dei detenuti, è particolarmente importante mettere in atto **misure efficaci per proteggere la persona interessata dalle rappresaglie**. La CAT prescrive una protezione specifica per le vittime di tortura, come corollario del diritto di reclamo ai sensi dell'articolo 13 della CAT. Al fine di garantire che non siano coinvolti nelle indagini e non abbiano contatti con i testimoni, la vittima o la sua famiglia, la CAT raccomanda di sospendere i funzionari sospettati dal servizio. Esorta altresì a trasferire il

---

<sup>54</sup> UNGA, "Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", Res 43/173 del 9 dicembre 1988 (Body of Principles) Principio 24; articoli EPR 16 e 42; e Mandela Rules, articoli 34 e 46. Vedi anche CoE, CM, "Raccomandazione n. R (98) 7 del comitato dei ministri agli Stati membri sugli aspetti etici e organizzativi dell'assistenza sanitaria nelle carceri" (1998) R (98)7; e gli standard del CPT riguardanti i servizi di assistenza sanitaria nelle carceri, in particolare CPT, "3° Rapporto generale sulle attività del CPT, 1° gennaio - 31 dicembre 1992" (1993) CPT/Inf (93) 12, 13ss. Per maggiori dettagli vedi anche Dignity (con Brenda van den Bergh e altri), *NPMng Health in Places of Detention: An Overview for Health Professionals* (Dignity 2020) e PRI e altri, Guidance Document, 157ff.

<sup>55</sup> Vedi Norma 42.3(c) dell'EPR; Mandela Rules; CPT, "Developments Concerning CPT Standards in Respect of Police Custody: Extract from the 12th General Report of the CPT published in 2002" (2002) CPT/Inf(2002)15-part, § 42; CPT/Inf(2001)16-part; SPT, "Report on the Visit to Macedonia" (2019) CAT/OP/MKD/1/Add.1, § 21; SPT, "Report on the Visit to Gabon" (2015) CAT/OP/GAB/1, § 41.

<sup>56</sup> CPT, "Documenting and Reporting Medical Evidence of Ill-Treatment: Estratto dal 23° Rapporto generale del CPT" (2013) CPT/Inf(2013)29-part, § 73.

<sup>57</sup> CPT/Inf (93) 12, § 62.

detenuto in una sistemazione alternativa, nonché di assegnargli una scorta e/o sottoporlo a visite mediche con cadenza regolare<sup>58</sup>. La tutela delle vittime è garantita anche da norme internazionali e dal diritto dell'UE, che ne regola i diritti in base a due strumenti specifici: la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e la direttiva 2004/80/CE relativa al risarcimento delle vittime di reato. Questi strumenti stabiliscono i seguenti diritti: il diritto all'informazione; l'accesso alla giustizia; il diritto alle misure di protezione, comprese le misure contro la vittimizzazione ripetuta; il diritto ai servizi di supporto alle vittime; nonché il diritto al risarcimento<sup>59</sup>.

### **2.2.3. Condizioni di vita dei detenuti**

Le condizioni materiali di detenzione e, più in generale, la qualità della vita in carcere rappresentano fattori importanti da considerare quando si intende indagare sulla violenza in carcere e sulle sue cause profonde. Nello specifico, i seguenti fattori sono stati identificati come particolarmente rilevanti per la prevenzione della violenza: il sovraffollamento, la capienza delle celle, il regime carcerario e le attività trattamentali offerte ai detenuti, i contatti con la famiglia e il mondo esterno, le relazioni tra il personale e i detenuti, la professionalità e le condizioni di lavoro del personale.

#### **2.2.3.1. Sovraffollamento e celle multiple**

Il livello di sovraffollamento di un carcere, o in una parte particolare di esso, potrebbe raggiungere una condizione tale da essere intrinsecamente inumano o degradante. In aggiunta, il sovraffollamento crea un humus ideale per l'emersione di un carcere violento. Come riconosciuto dal CPT, "Un carcere sovraffollato comporta celle anguste e antigieniche; una costante mancanza di privacy [...]; ridotte attività fuori dalle celle, a causa di una domanda superiore al personale e alle strutture disponibili; servizi sanitari sovraccarichi;

---

<sup>58</sup> Ad esempio, Comitato CAT, Osservazioni del Comitato contro la tortura sulla revisione delle Norme minime standard per il trattamento dei detenuti (2014) CAT/C/51/4, § 55; Comitato CAT, Osservazioni conclusive: Bosnia ed Erzegovina (2011) CAT/C/BIH/CO/2-5, § 17. Ma si vedano anche le Mandela Rules, norma 71(3); CPT/Inf (93) 12, § 62.

<sup>59</sup> e.g. Fair Trials, "Rights Behind Bars: Access to Justice for Victims of Violent Crime Suffered in Pre-Trial or Immigration Detention" (2019); FRA, *Victims' Rights as Standards of Criminal Justice: Justice for Victims of Violent Crime: Parte 1* (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 2019).

maggior tensione e quindi più violenza tra i detenuti e tra questi e il personale"<sup>60</sup>.

## STANDARD IN PRIMO PIANO

Nella causa *Mursic contro Croazia*, la CEDU ha dichiarato che quando un detenuto **ha meno di 3 metri quadrati di spazio** personale in una cella, esiste una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Questa presunzione di violazione può essere confutata solo dal governo, nel caso in cui i seguenti fattori siano simultaneamente soddisfatti:

- la costrizione dello spazio personale minimo richiesto di 3 metri quadrati è breve e occasionale;
- tali riduzioni sono accompagnate da una sufficiente libertà di movimento e da adeguate attività fuori dalla cella;
- il richiedente è recluso in una struttura di detenzione appropriata, dove non si presentano altri aspetti aggravanti nelle condizioni detentive.

Nel caso in cui lo **spazio personale sia compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati**, si riscontrerà una violazione dell'articolo 3 se questo fattore è congiunto a ulteriori condizioni inappropriate di detenzione (per esempio l'accesso all'attività fisica all'aperto, la luce o l'aria naturale, la disponibilità di ventilazione, l'adeguatezza della temperatura della stanza, la possibilità di usare il bagno in privato, e il rispetto di requisiti sanitari e igienici di base)<sup>61</sup>.

Nel suo ruolo di organo di controllo preventivo, il **CPT** ha fissato standard più elevati rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), raccomandando in **6m<sup>2</sup>** la quantità minima di spazio vitale per i detenuti **in occupazione singola**<sup>62</sup> e, nel caso di **celle multiple**<sup>63</sup>, **10m<sup>2</sup>** per detenuto.

<sup>60</sup> CPT, "7th General Report on the CPT's Activities, 1 January -31 December 1996" (1997) CPT/Inf (97) 10, § 13. Sul sovraffollamento si veda anche l'ampia ricerca condotta dalla FRA: FRA, Detention Conditions, 15ff; e FRA, "Detention Conditions Database" < <https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention>>.

<sup>61</sup> CEDU, *Muršić v Croatia*, n. 7334/13, 20 ottobre 2016, §§ 138-139; si veda anche CEDU, *Ananyev e altri v Russia*, n. 42525/07 e 60800/08, 10 giugno 2012, §§ 149-159; CEDU, *Neshkov e altri contro Bulgaria*, n. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 e 9717/13, 27 gennaio 2015) §§ 233-243; si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, *Varga e altri contro Ungheria*, n. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, e 64586/13, 10 marzo 2015, §§ 75-78.

<sup>62</sup> CPT, "Spazio vitale per detenuto negli stabilimenti penitenziari: CPT-Standards" (2015) CPT/Inf (2015) 44, § XX.

<sup>63</sup> Ibidem

L'**EPR** richiede agli Stati l'attivazione di meccanismi tesi a garantire che i summenzionati requisiti minimi non siano violati dal sovraffollamento, e l'elaborazione di specifiche strategie per affrontarlo. In tal senso, come sottolineato da diversi organismi internazionali, si rimarca l'importanza di utilizzare la detenzione carceraria come misura di ultima istanza<sup>64</sup>.

Anche le **celle multiple di grande capienza** - unità che contengono tutte o quasi tutte le strutture usate dai detenuti su base giornaliera, come le aree per dormire e vivere e i servizi igienici - sono spesso identificati come fattori che favoriscono la violenza.

### **STANDARD IN PRIMO PIANO**

Secondo il **CPT**, "le celle multiple implicano inevitabilmente una mancanza di privacy per i detenuti nella loro vita quotidiana. Inoltre, il rischio di intimidazione e di violenza è alto. Tali sistemazioni possono favorire l'emersione e lo sviluppo di subculture violente e facilitano il mantenimento della coesione interna delle organizzazioni criminali. Possono anche rendere estremamente difficile, se non impossibile, un adeguato controllo da parte del personale; nello specifico, in caso di disordini, è difficile evitare interventi esterni che comportino un considerevole uso della forza. In siffatta situazione strutturale "l'assegnazione appropriata dei singoli detenuti, basata su una valutazione dei rischi e dei bisogni caso per caso, diventa anch'essa un esercizio quasi impossibile"<sup>65</sup>. Il **CPT** ha quindi più volte raccomandato di accantonare questo paradigma spaziale, favorendo sistemazioni più ridotte e promuovendo misure volte a garantire che i detenuti trascorran una parte ragionevole della loro giornata impegnati in attività al di fuori delle celle.

Le **EPR** si spingono oltre, sino ad asserire che "i detenuti dovranno essere sistemati durante la notte in celle singole", fatto salvo il caso in cui siano i detenuti a chiedere il contrario<sup>66</sup>. L'architettura carceraria esistente, insieme ad altri fattori, può rendere difficile la dislocazione dei detenuti in celle singole. Tuttavia, questo requisito dovrebbe essere preso in considerazione nella eventuale progettazione e costruzione di nuovi istituti.

<sup>64</sup> EPR, articolo 18.4.

<sup>65</sup> CPT/Inf (2001)16-part, § 29.

<sup>66</sup> EPR, norma 18.5.; vedi anche Mandela Rules, articolo 12; European Committee on Crime Problems (CDPC), Council for Penological Co-Operation (PC-CP), Revised Commentary to Recommendation CM/Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (2018) PC-CP (2018) 1 rev 2, 12-13.

### 2.2.3.2. Regime carcerario e attività trattamentali

Le attività e le opportunità offerte ai detenuti sono tanto importanti nella prevenzione della violenza quanto le misure di sicurezza e le condizioni materiali. Un programma trattamentale soddisfacente è di fondamentale influenza nel benessere dei detenuti. Il regime carcerario deve offrire un programma equilibrato di attività, tra cui lavoro, esercizio ricreativo e istruzione<sup>67</sup>.

Secondo gli standard internazionali, a tutti i detenuti (compresi quelli soggetti a sanzioni disciplinari) deve essere concessa **almeno un'ora di attività all'aria aperta ogni giorno** se lo desiderano, preferibilmente come parte di un programma più ampio di attività fuori dalla cella<sup>68</sup>.

Inoltre, il **CPT** ritiene che tutti i detenuti (sia quelli in attesa di giudizio che quelli condannati in via definitiva) dovrebbero poter trascorrere una **parte ragionevole della giornata (cioè 8 ore o più) fuori dalle proprie celle**, impegnati in attività trattamentali di varia natura<sup>69</sup>. Se il meteo è sfavorevole, devono essere prese disposizioni alternative per permettere ai detenuti di fare esercizio. Il CPT raccomanda un riparo contro il cattivo tempo e una protezione dal sole<sup>70</sup>. Come affermato dall'EPR, l'obiettivo del sistema penitenziario dovrebbe essere quello di permettere a tutti i detenuti di trascorrere il maggior numero possibile di ore al giorno fuori dalle loro celle, al fine di garantire un adeguato livello di interazione umana e sociale (articolo 25).

### 2.2.4. Relazioni tra il personale e i detenuti, professionalità del personale e condizioni di lavoro

Le norme carcerarie dipendono fortemente dalla capacità del personale di attuarle. Quindi, è di massima importanza che la **direzione e il personale** sia-

---

<sup>67</sup> Articoli EPR 25, 26 (lavoro), 27 (esercizio e ricreazione), 28 (educazione); Mandela Rules, articoli 96-103 (lavoro), 104-105 (educazione e ricreazione), 106-108 (relazioni sociali e assistenza).

<sup>68</sup> EPR Rule 27; Mandela Rules, Rule 23; CEDU, *Neshkov and Others v Bulgaria*, No 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 e 9717/13, 27 gennaio 2015, § 234; CEDU, *Ananyev and Others v Russia* No 42525/07 e 60800/08, 10 giugno 2012, § 150; vedi anche CEDU, *Muršić v Croatia*, No 7334/13, 20 ottobre 2016, § 133. Sul tempo trascorso fuori dalla cella e all'aperto si veda anche l'ampia ricerca condotta dalla FRA: FRA, *Detention Conditions*, 27ss e FRA, *Database*.

<sup>69</sup> CPT/Inf(2001)16-part, § 33. CPT, "25° Rapporto generale delle attività del CPT, 1° gennaio-31 dicembre 2015 (2016) § 58.

<sup>70</sup> Ad esempio, CPT, "Relazione sulla visita nel Regno Unito" (2014) CPT/Inf (2014) 11 § 39. Si veda anche l'articolo 27.1 dell'EPR e le Mandela Rules, l'articolo 23 che stabilisce che "ogni detenuto che non è impiegato in lavori all'aperto deve avere almeno un'ora di attività fisica adeguata all'aria aperta ogni giorno se il tempo lo permette".

no reclutati, formati e messi in grado di tradurre in pratica i diritti fondamentali, compresi quelli relativi alla violenza<sup>71</sup>.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al **rapporto tra il personale penitenziario di prima linea e i detenuti sotto la loro tutela**. Come osservato dal CPT, "[l]a promozione di relazioni costruttive e non conflittuali tra detenuti e personale servirà ad abbassare la tensione, ineliminabile in qualsiasi ambiente carcerario, e allo stesso tempo a ridurre significativamente la probabilità di incidenti violenti e di maltrattamenti associati". In breve, il CPT desidera che uno spirito di comunicazione e di attenzione accompagni le misure di controllo e di contenimento. Un tale approccio, lungi dal minacciare la sicurezza nello stabilimento, potrebbe anche migliorarla<sup>72</sup>.

### STANDARD SU CUI FOCALIZZARSI

Il concetto di sicurezza nella detenzione è riconosciuto sempre più come "dinamico" piuttosto che come statico. Ciò significa che la sicurezza non dipende solo da fattori statici, come gli aspetti fisici (muri, grate, sbarre, cancelli, CCTV) o procedurali (perquisizioni, movimenti controllati, allarmi, comunicazioni, gestione delle chiavi e categorizzazione), ma è anche intrinsecamente dipendente da fattori dinamici, **soprattutto dal comportamento del personale penitenziario e dal loro rapporto con i detenuti** (vedi anche sopra § 2.2.1)<sup>73</sup>.

Inoltre, il personale dovrebbe operare secondo **elevati standard professionali e personali**. È importante che essi operino in un contesto etico che valorizzi l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e nel rispetto della dignità intrinseca della persona<sup>74</sup>. Inoltre, il **Codice etico europeo per il personale penitenziario** fornisce ulteriori indicazioni riguardo gli obiettivi generali, le prestazioni e la responsabilità del personale. Il Codice si basa sulle seguenti dimensioni: responsabilità, integrità, rispetto e protezione della dignità umana,

---

<sup>71</sup> Articoli EPR 71-91; Norme Mandela, articoli 74-82. Vedi anche CPT/Inf(2001)16-part, § 26 che afferma: "La pietra angolare di un sistema penitenziario umano sarà sempre il personale penitenziario adeguatamente assunto e formato che sappia adottare l'atteggiamento appropriato nei suoi rapporti con i detenuti e che consideri il suo lavoro più come una vocazione che come un semplice lavoro. La costruzione di relazioni positive con i detenuti dovrebbe essere riconosciuta come una caratteristica chiave di tale vocazione".

<sup>72</sup> CPT, "2nd General Report of the CPT's Activities, 1 January-31 December 1991" (1992) CPT/Inf (92) 3, § 45; vedi anche CPT/Inf(2001)16-part, § 26.

<sup>73</sup> Articolo EPR 51.2.

<sup>74</sup> Articolo EPR 72 e seguenti.

cura e assistenza, equità, imparzialità e non discriminazione, cooperazione, riservatezza e protezione dei dati<sup>75</sup>.

La direzione del carcere ha il dovere di garantire che il personale sia **selezionato con cura**<sup>76</sup>. I criteri di selezione dovrebbero includere *inter alia*: l'integrità, l'umanità, la capacità professionale, l'idoneità personale per un lavoro complesso, nonché la sensibilità culturale, le capacità di interazione e le abilità linguistiche<sup>77</sup>. Processi di selezione speciali dovrebbero inoltre essere stabiliti per il personale che lavora con gruppi specifici di detenuti, come i minori<sup>78</sup>. Il personale dovrebbe includere il più possibile **personale specializzato nel promuovere il benessere fisico e mentale dei detenuti**, compresi psichiatri, psicologi, operatori sociali e assistenziali, insegnanti e istruttori professionali, di educazione fisica e sportiva<sup>79</sup>.

La **formazione** prima di entrare in servizio, così come durante tutta la loro carriera, dovrebbe essere fornita<sup>80</sup>. Essa dovrebbe coprire la proibizione e la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, l'istruzione basata sull'evidenza sugli standard legali, la sicurezza (inclusa la sicurezza dinamica, la risoluzione dei conflitti e le alternative all'uso della forza, l'uso della forza e le restrizioni), le competenze mediche di base così come i principi generali di assistenza sociale, criminologia, psicologia e salute mentale ed etica professionale<sup>81</sup>. Una formazione più mirata dovrebbe essere offerta al personale che lavora con categorie specifiche di detenuti, come i minori o le donne, e al personale specializzato come gli operatori sanitari<sup>82</sup>.

---

<sup>75</sup> CoE, Raccomandazione CM/Rec(2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice etico europeo per il personale penitenziario (2012) s IV.

<sup>76</sup> Articoli EPR 76-80; Mandela Rules, articolo 75.

<sup>77</sup> EPR articolo 77; Mandela Rules, articolo 74; vedi anche CM/Rec(2012)12 § 38; CoE, "Guidelines Regarding Recruitment, Selection, Education, Training and Professional Development of Prison and Probation Staff" (2019) § 4 [di seguito: CoE, Guidelines Regarding Staff].

<sup>78</sup> CoE, Guidelines Regarding Staff (2019) § 4(c).

<sup>79</sup> EPR articolo 89; Mandela Rules, articolo 78.

<sup>80</sup> EPR articolo 71; Mandela Rules, articolo 75(2); CoE, Guidelines Regarding Staff, § 2.

<sup>81</sup> Art 10 CAT; articoli EPR 81.4 e 69.3; Mandela Rules, articolo 76(1); vedi anche CoE, "Guidelines Regarding Staff" §§ 7.2-7.3; CPT, "Juveniles Deprived of Their Liberty Under Criminal Legislation: Extract from the 24th General Report of the CPT", Published in 2015 (2015) CPT/Inf(2015)1-part rev1, § 120; sulla formazione del personale si veda anche: Sharon Shalev, Kimmie Edgar, *Custodia profonda: Segregation Units and Close Supervision Centres in England and Wales* (Prison Reform Trust 2010) 7-12.

<sup>82</sup> EPR articolo 81.3; Mandela Rules articolo 76(1)(d) e 76(2); vedi anche CPT, "Women in Prison" (2018) CPT/Inf(2018)5, § 7; CPT/Inf(2015)1-part rev1, paras 100 e 120; CPT/Inf(2013)29-part, § 82; CoE, "Guidelines Regarding Staff", paras 7.2-7.3.

Fattori come il modo in cui il personale percepisce la leadership e quanto è soddisfatto del proprio lavoro giocano un ruolo cruciale per la più ampia cultura carceraria e condizionano il livello di violenza, in primo luogo la violenza tra personale e detenuti<sup>83</sup>. Per garantire **condizioni di lavoro adeguate**, il personale dovrebbe essere assunto a tempo indeterminato, con uno status equiparabile ai dipendenti della pubblica amministrazione, con sicurezza di impiego, un salario adeguato e benefici che riflettano le loro responsabilità lavorative<sup>84</sup>. Il **numero di personale penitenziario impiegato dovrebbe essere adeguato**<sup>85</sup>. Dove il personale è inadeguato, infatti, una quantità significativa di ore di straordinari lavorativi possono rivelarsi necessarie per mantenere uno standard elementare di sicurezza, il che può comportare un alto livello di stress nel personale e creare dunque una situazione che rischia di esacerbare la tensione nell'istituto<sup>86</sup>.

Come evidenziato in precedenza, la violenza è un fenomeno complesso e diffuso e, di conseguenza, difficile da monitorare efficacemente. Questa parte si propone di offrire una guida pratica agli NPM.

### 3. Monitorare la violenza in carcere

#### 3.1 Porre le basi per un monitoraggio efficace della violenza nelle carceri

##### 3.1.1 Ottenere una buona comprensione del concetto di violenza in carcere

Come prima cosa, è importante che gli NPM abbiano una buona comprensione del concetto di violenza nelle carceri e di tutti i fattori che vi contribuiscono, in generale e nel paese monitorato. Questa comprensione dovrebbe partire dal numero di incidenti violenti e da altri aspetti visibili che contribuiscono alla violenza, ma andare oltre e concentrarsi anche su altri elementi non materiali, spesso nascosti ma ugualmente rilevanti per prevenire la violenza e i maltrattamenti.

La ricerca condotta, tuttavia, ha mostrato come gli NPM tendano a rilevare le dimensioni misurabili, come gli episodi di violenza diretta e le condizioni ma-

---

<sup>83</sup> Michael J. Gilbert, 'L'illusione della struttura: A Critique of the Classical Model of Organisation and the Discretionary Power of Correctional Officers' (1997) 22(1) Criminal Justice Review, 49-64.

<sup>84</sup> Articoli EPR 78-79; Mandela Rules, articolo 74(3).


<sup>85</sup> EPR articolo 83; Mandela Rules, articolo 81.

<sup>86</sup> CPT/Inf(2001)16-part, § 26; vedi anche CPT, "Rapporto sulla visita in Lettonia" (2017) CPT/Inf (2017) 16); FRA, Detention Conditions, 43.

teriali di detenzione, ma raramente affrontano i fattori che sottendono alla violenza in carcere che sono meno visibili, come la violenza strutturale, la cultura istituzionale, la sicurezza dinamica e gli elementi che la sostengono, come le relazioni tra il personale e i detenuti. Eppure, per monitorare efficacemente la violenza, è essenziale prendere in considerazione tutti gli aspetti, anche quelli meno visibili.

Il modello dell'iceberg, illustrato in Figura 3, può essere uno strumento utile per gli NPM per visualizzare le diverse dimensioni rilevanti a comprendere il problema della violenza e mapparne le cause profonde. Il modello mostra come solo una frazione limitata dei fattori che contribuiscono alla violenza nelle carceri sia visibile, mentre una parte molto più grande resta nascosta sotto la linea di galleggiamento (vedi anche sotto § 4)<sup>87</sup>.

**Figura 3: Modello Iceberg - Monitoraggio della violenza in carcere**



**Sulla punta dell'iceberg** ci sono eventi ed esiti (violenza diretta) come atti di violenza tra detenuti, aggressioni al personale del carcere e atti di autolesionismo e suicidio e altre morti in carcere.

<sup>87</sup> Uno strumento utile per il monitoraggio in questo senso è il: PRI e APT, *Institutional Culture in Detention: A Framework for Preventive NPMng* (PRI e APT 2015) [PRI e APT, Institutional Culture].

Un numero elevato di episodi di violenza può allertare gli NPM e segnalare la necessità di un'indagine più approfondita<sup>88</sup>. Tuttavia, poiché la violenza spesso avviene dietro le porte delle celle e non viene denunciata, i numeri non dovrebbero essere l'unico indicatore della violenza in carcere.

**Sotto la linea di galleggiamento** ci sono **modelli e strutture sottostanti (violenza strutturale)**, come le tendenze generali; in che modo l'autorità e la leadership vengono esercitate; l'ordinamento, le procedure, i programmi della polizia e come vengono applicati nella pratica; così come le consuetudini e le norme non scritte in tutte le relazioni (detenuti-staff, tra lo staff, tra i detenuti). Inoltre, ci sono i **modelli mentali (violenza culturale)**, come le credenze e i valori di tutti coloro che lavorano e vivono in carcere.

Questi fattori forniscono informazioni su come sono organizzate le carceri e sulla ragione per cui le cose vanno in un certo modo; il che è essenziale per una comprensione approfondita del problema della violenza delle sue cause remote, e per essere in grado di proporre raccomandazioni tese al cambiamento. Gli schemi, le strutture sottostanti e i modelli mentali possono ulteriormente aiutare gli NPM a guardare oltre le statiche e a riconoscere le dimensioni più recondite della violenza, come: la paura di rappresaglie e ritorsioni, la vergogna e l'esitazione a rivelare proprie vulnerabilità e debolezze o, più in generale, una mancanza di fiducia nelle autorità penitenziarie e nel sistema giudiziario.

Sarebbe desiderabile che gli NPM approfondissero ulteriormente la loro comprensione della violenza **integrando più prospettive e raccogliendo dati e informazioni sulla violenza nelle carceri da altre parti interessate**, come l'ufficio del difensore civico, le ONG e i volontari, il servizio di libertà vigilata, gli avvocati, i giornalisti e i media, le famiglie dei detenuti, i cappellani delle carceri, gli ex detenuti, così come i ricercatori.

Cooperare con diversi stakeholder può essere la chiave per comprendere appieno il problema della violenza in un paese, capire cosa funziona meglio per prevenire la violenza nelle carceri e, quindi, sviluppare una strategia di monitoraggio efficace e avviare processi e procedure adeguate a favorire il cambiamento (vedi anche sotto, § 3.2).

---

<sup>88</sup> Come la visita ad hoc del CPT del Consiglio d'Europa nel Regno Unito, che ha avuto luogo dal 13 al 23 maggio 2019 a causa dei persistenti alti livelli di violenza nelle carceri locali per adulti maschi e nei centri di detenzione minorile, nonché di preoccupazioni più ampie riguardanti i regimi, l'uso della forza, la segregazione e l'uso di mezzi di contenzione.: CPT, "Relazione sulla visita nel Regno Unito" (2020) CPT/Inf (2020) 18.

### 3.1.2 Acquisire una buona conoscenza delle norme e chiarirle quando sono troppo vaghe

Inoltre, gli NPM dovrebbero avere una buona conoscenza di tutte le norme pertinenti alla prevenzione della violenza. Gli **NPM** possono infatti verificare che il quadro giuridico e politico intorno alla prevenzione della violenza sia in linea con gli standard internazionali e presentare raccomandazioni alle autorità degli Stati. Inoltre, se gli standard internazionali sono troppo generici e vaghi, gli NPM possono anche suggerire criteri propri e più precisi per chiarire e concretizzare il loro significato. A questo proposito, alcuni esempi vengono dagli NPM di Francia e Regno Unito.

**Buona pratica: NPM Regno Unito - L'Ispettorato di Sua Maestà delle carceri di Inghilterra e Galles (HMIP)** ha pubblicato criteri di ispezione noti come "**Expectations**" che sono basati su standard internazionali, e in particolare al contesto britannico e, per certi aspetti, tendono ad andare oltre i canoni internazionali spingendo verso standard più elevati piuttosto che verso standard minimi (vedi anche sotto, § 3.1.3).

Nel 2019 l'**NPM francese** ha pubblicato le "**Raccomandazioni minime per il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone private della libertà**". Il documento riassume e sistematizza l'essenza della dottrina sviluppata dall'**NPM francese** a partire dal 2008, comprese le raccomandazioni rilevanti per la prevenzione della violenza (ad esempio, impedire qualsiasi compromissione dell'integrità fisica o mentale del detenuto e limitare i controlli e le costrizioni oltre alla privazione della libertà)<sup>89</sup>. Sebbene il documento non includa alcuna indicazione per i controllori, fornisce una buona panoramica degli standard utilizzati dagli NPM francesi nelle sue raccomandazioni.

### 3.1.3 Un approccio sistematico al monitoraggio della violenza nelle carceri

Per essere efficaci, gli NPM devono adottare un **approccio strategico**. Dovrebbero iniziare specificando il risultato che cercano di ottenere con il loro monitoraggio preventivo, o in altre parole, "**iniziare con la fine in mente**" e "**visualizzare il cambiamento desiderato**"<sup>90</sup>. Questo aiuta il team di monitoraggio ad avere una comprensione chiara e comune di "cosa dovrebbe essere" e a definire obiettivi specifici. Infatti, la decisione a riguardo delle questio-

---

<sup>89</sup> NPM francese (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté), Raccomandazioni minime del Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté per rispettare la dignità e i diritti fondamentali delle persone private della libertà (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 2019).

<sup>90</sup> Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM) e Human Rights Implementation Centre (HRIC) a, Enhancing Impact of National Preventive Mechanisms. Rafforzare il follow-up delle raccomandazioni dei NPM nell'UE: Strategic Development, Current Practices and the Way Forward (2015) 92.

ni da indagare per un NPM dipende strettamente da ciò che vuole ottenere (si veda anche il Dossier sistemico sul monitoraggio preventivo).

Per trovare un approccio comune, specialmente per quanto riguarda un tema complesso come la violenza, i membri del team in visita potrebbero giovare dal discutere le proprie ipotesi sulle cause della violenza e su come il cambiamento possa avvenire. Poiché non è possibile esaminare tutti gli aspetti relativi alla violenza durante una o più visite, gli obiettivi di una di queste potrebbero essere inseriti in una **più ampia strategia a lungo termine sul monitoraggio della violenza in carcere**. Se sono previste diverse visite in un carcere, l'NPM potrebbe iniziare con l'esaminare l'edificio in relazione alla prevenzione della violenza e allo stesso tempo acquisire maggiori informazioni sulla prevalenza della violenza, per identificare eventualmente una specifica forma come problematica. Nelle visite successive, potrebbero essere al centro dell'attenzione la cultura prevalente e le relazioni tra il personale e i detenuti, con l'obiettivo di per scoprire qualcosa sulle cause profonde "sotto la linea di galleggiamento".

**Buona pratica: NPM Regno Unito** - L'HMIP ha sviluppato i "Test per un carcere sano" e su questa base le Aspettative<sup>91</sup>. Ogni aspettativa è a sua volta composta da una serie di indicatori che devono essere osservati per "soddisfare" lo standard. Questi metodi danno un quadro chiaro del "come dovrebbe essere", illustrando così il processo di monitoraggio e dando una guida precisa alle autorità penitenziarie. Anche se non riguardano specificamente la violenza in carcere, questi test mirano a stabilire una garanzia ulteriore della qualità delle carceri e a una migliore qualità della vita, entrambi fattori importanti per ridurre la violenza. In questo quadro, l'HMIP ispeziona quattro aree principali:

- **Sicurezza** - *I detenuti, in particolare i più vulnerabili, sono tenuti al sicuro.*
- **Rispetto** - *I detenuti sono trattati con rispetto riguardo la loro dignità umana.*
- **Attività mirata** - *I detenuti sono in grado e ci si aspetta che si impegnino in attività che possano giovare loro.*
- **Rieducazione e pianificazione del rilascio** - *I detenuti vengono assistiti nel mantenere e sviluppare i rapporti con la famiglia e gli amici. I detenuti vengono aiutati a ridurre la probabilità di recidiva e il rischio del danno sociale viene*

---

<sup>91</sup> HMIP, aspettative. Le ispezioni e le revisioni dell'HMIP sono basate sul concetto di carcere sano che è stato stabilito per la prima volta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per maggiori dettagli vedi OMS, 'Healthy Settings' < <https://www.who.int/healthpromotion/healthy-settings/en/>>.

*gestito efficacemente. I detenuti vengono preparati per il loro reinserimento nella comunità.*

## 3.2. Preparare una visita

### 3.2.1 Raccolta di dati e informazioni prima della visita

Gli NPM dovrebbero cercare di raccogliere il più possibile informazioni e dati specifici sulla violenza nelle carceri. Queste informazioni possono essere confrontate con quelle di altri istituti, utilizzate per formulare ipotesi sulla situazione e per definire gli obiettivi e le priorità della visita. Ciò può essere utile per comprendere meglio il grado di violenza interno ad un carcere e aiutare gli NPM nel monitoraggio delle dimensioni recondite della violenza.

All'inizio, gli NPM possono esaminare il **quadro operativo di un carcere**, cioè documenti come:

- La legislazione relativa alle carceri (per esempio leggi e regolamenti);
- Politiche e procedure (es. direttive, ordini);
- Istruzioni e formazione professionale del personale penitenziario (ad esempio, codice deontologico, processi disciplinari, descrizioni del lavoro, contenuti della formazione);
- Istruzioni per i detenuti (ad esempio norme, sanzioni disciplinari);
- Informazioni disponibili open source sulla homepage del carcere (es. Quali lingue sono disponibili? Quali informazioni sono fornite e in che modo? Esistono risposte alle domande più frequenti?)

Le informazioni raccolte prima di una visita dovrebbero includere altresì notizie reperite in precedenti visite (di organismi di monitoraggio nazionali e internazionali), indicazioni acquisite attraverso interpellanze parlamentari o dati divulgati dal governo, così come report che possono derivare dalla consultazione con altre parti interessate (vedi anche sopra, § 3.1.1.)

Prima di una visita o il primo giorno di una visita senza preavviso, gli NPM potrebbero richiedere/accedere<sup>92</sup> all'amministrazione penitenziaria o al rispettivo carcere a **statistiche, dati o rapporti** rilevanti sul monitoraggio della violenza in carcere. Se i dati necessari non sono disponibili, l'NPM dovrebbe esortarne la raccolta.

### Quali dati possono essere utili per monitorare la violenza nelle carceri?

- Capacità del carcere/numero di detenuti, numero di alcuni gruppi di detenuti, numero del personale e responsabilità/rapporto personale, ripartizione per sesso;
- Rapporti di incidenti verificatisi;
- Tipo di violenza contro il personale da parte dei detenuti;
- Tipo di violenza tra detenuti;
- Atti di autolesionismo e suicidio;
- Uso del controllo e della costrizione / uso della forza / isolamento;
- Evasioni o tentativi di evasione;
- Morti in carcere;
- Rapporti riguardo la cattiva condotta del personale;
- Tipo e numero di reclami;
- Ritrovamenti di merce di contrabbando, specificando il tipo e la quantità;
- Numero di detenuti che accedono a terapie sostitutive;
- Numero/ore di detenuti con attività trattamentale (lavoro, istruzione, altro);
- Numero di detenuti che hanno trascorso 22 ore o più (da soli) nelle loro celle.

---

<sup>92</sup> Ad esempio, l'NPM rumeno ha accesso alle statistiche generali dell'amministrazione penitenziaria dai suoi uffici e ha un accesso speciale al sistema interno di gestione dei fascicoli dei detenuti durante la visita di un carcere (intervista con l'NPM rumeno del 30.6.2020). Anche l'NPM austriaco, Austrian Ombudsman Board ha accesso a parti del sistema di gestione dei fascicoli dei detenuti durante la visita di un carcere.

### 3.2.2 Durata delle visite

La durata di una visita di solito dipende dagli obiettivi fissati dagli NPM, così come da fattori quali: le dimensioni del carcere, la conoscenza del luogo da visitare, la necessità di ricorrere a interpreti per intervistare i detenuti. In conseguenza, gli NPM dovrebbero considerare che il monitoraggio del fenomeno della violenza potrebbe richiedere più del tempo abituale. Soprattutto se gli NPM volessero monitorare questioni culturali, una visita di un paio d'ore potrebbe non essere sufficiente. Inoltre, i detenuti potrebbero necessitare di un po' di tempo prima di essere disposti a parlare della violenza tra il personale e i detenuti. Quindi, al fine di avere tempo sufficiente per ottenere una buona comprensione di tutti gli aspetti relativi alla violenza, compresi quelli meno visibili, gli NPM dovrebbero ricorrere a visite più lunghe, per esempio di almeno tre o quattro giorni. Alcuni NPM, come l'NPM del Regno Unito (HMIP), conducono visite di due settimane in un carcere.

### 3.2.3 Composizione della delegazione

Il gruppo in visita dovrebbe idealmente essere composto da persone con una formazione interdisciplinare, tesa a coprire le varie competenze necessarie. Dovrebbero essere presenti almeno una persona con una formazione legale e una con un retroterra medico. Inoltre, sarebbe vantaggioso se un professionista con educazione psicosociale facesse parte del team, così come persone con una esperienza diretta, come ex personale penitenziario o ex detenuti<sup>93</sup>. Un equilibrio tra NPM uomini e donne è vantaggioso per i detenuti, ma anche per il personale, siccome i detenuti di generi diversi potrebbero sentirsi maggiormente a loro agio nel parlare con un uomo o una donna a seconda delle circostanze.

## 3.3. Condurre una visita

### 3.3.1 Osservazione delle condizioni e della cultura del carcere

L'architettura di un carcere contribuisce a discernere tra un ambiente umano, rieducativo e rispettoso dell'integrità fisica e morale di una persona e uno che non lo è. Le cattive condizioni di detenzione hanno conseguenze immediate e a lungo termine sulla sicurezza e sul benessere dei detenuti, e sono anche associate a una ridotta felicità del personale. Pertanto, gli NPM dovrebbero concentrarsi in particolare sull'**ambiente detentivo visibile/fisico, ma anche sulla cultura prevalente e su come le persone interagiscono tra loro.**

---

<sup>93</sup>PRI e APT, Cultura istituzionale, 19.

Una **passeggiata attraverso il carcere** dà agli NPM la possibilità di informare i detenuti e il personale che si sta svolgendo una visita. Gli NPM possono concentrarsi su **aree che non sono sotto costante sorveglianza**, come le celle e le docce. Possono indagare su come la sicurezza sia garantita o possa essere migliorata, e valutare se ci sono zone che sono "**punti ciechi**", ossia permetterebbero episodi di violenza senza che nessuno se ne accorga, ad esempio il reparto di alta sicurezza o l'area in cui sono locate persone in una particolare situazione di vulnerabilità (per motivi precauzionali e/o disciplinari). Queste aree dovrebbero essere controllate in una fase iniziale della visita, al fine di assicurarsi che le persone non vengano scientemente trasferite.

Già dal momento in cui entrano nel cancello della struttura penitenziaria, gli osservatori possono iniziare ad osservare **l'atmosfera** e prendere nota di ciò sentono, odorano e vedono, per esempio il rumore udibile quando entrano in una sezione, la pulizia, i segni di vandalismo, e la sensazione nel momento in cui si entra nella doccia, nella cella, nella sala comune o nella biblioteca. Gli opuscoli, i regolamenti stampati, il materiale informativo e la disponibilità di testi giuridici esposti o consegnati ai detenuti possono far luce sulla cultura all'interno del carcere.

Rimanere in una sezione o in un'ala per un periodo di tempo sufficiente permette agli NPM di osservare le procedure e le operazioni consuetudinarie, le misure e le pratiche di sicurezza. In definitiva, consentono di farsi un'idea della cultura, del clima e di come la sicurezza e il l'ordine siano in concreto garantiti. Questi elementi possono fornire una buona rappresentazione dello stato delle relazioni tra gli agenti e i detenuti, ma anche tra i membri del personale amministrativo e i detenuti stessi.

### 3.3.2 Interviste

Le interviste ai detenuti e al personale tutto, compresa la direzione, possono essere considerate la principale fonte per gli NPM per conoscere lo stato del fenomeno, compresa la violenza strutturale e culturale.

Un **colloquio con il direttore del carcere** potrebbe essere compiuto all'inizio di ogni visita. Lo si potrà usare per informarsi riguardo alcune specifiche questioni, su una ricognizione delle ultime notizie rilevanti o si potrà discorrere delle attuali sfide che fronteggia l'istituto. Gli NPM possono indagare al fine di scoprire maggiori dettagli riguardo all'atteggiamento, la leadership e le dinamiche tra il personale e la direzione.

Per quanto riguarda i **colloqui con i detenuti**, ma anche con gli **agenti**, è importante creare un'atmosfera familiare, in cui l'intervistato possa sentirsi al sicuro e a proprio agio nel parlare della sua situazione. Pertanto, è necessario

che l'ambiente sia scelto accuratamente, allo scopo di impedire a terzi di udire la conversazione ed evitare interruzioni; e che gli NPM mostrino di essere pronti ad ascoltare e interessati. Può essere utile far ripetere ciò che è stato detto, senza mai giudicare. I sentimenti e le emozioni dell'intervistato possono essere affrontati, così come domande aperte in cui si mira a chiarirne l'opinione riguardo a cosa sarebbe desiderabile. Si dovrebbero evitare domande inquisitorie, al pari di lunghe descrizioni e quesiti complessi. Il NPM dovrebbe anche adottare la pratica dell'utilizzo di interpreti.

Un'altra possibilità per acquisire informazioni sui detenuti è la formazione di un **focus group**. Questo strumento può essere utile soprattutto per comprendere meglio le condizioni generali e la qualità della vita in carcere. Gli NPM dovrebbero prestare attenzione alle varie questioni sollevate dai detenuti, ma anche agli argomenti di cui evitano di parlare. Le problematiche considerate come sensibili dovrebbero essere affrontate esclusivamente attraverso colloqui individuali. Gli NPM devono essere consapevoli del principio del "non nuocere", evitando così di aggravare il rischio per la sicurezza dei detenuti.

La ricerca scientifica ha scoperto che un indicatore chiave nel valutare le prestazioni è fornito da quanto **i detenuti si sentono sicuri e protetti**<sup>94</sup>. Nelle interviste, gli NPM possono scoprire e approfondire il tema della sicurezza individuale dei detenuti (la sensazione di ordine così come l'assenza di abusi e violenza) ma anche la soddisfazione sul posto di lavoro, le sfide e le buone pratiche del personale penitenziario. Pertanto, è importante che gli NPM includano altresì la percezione della sicurezza dei detenuti e del personale nel loro monitoraggio (vedi anche sotto § 4.1).

I **metodi innovativi**, sviluppati dal pensiero sistemico e dalla ricerca scientifica, possono essere utili strumenti a disposizione dei NPM. Permettono di raccogliere più efficacemente informazioni dai detenuti e dal personale e di scoprire maggiori dettagli: non esclusivamente sulle sfide da fronteggiare, e su "ciò che funziona", ma anche sulla percezione della sicurezza in carcere degli utenti. A tal fine, due metodi assumono di particolare rilevanza:

**1) Le domande sistemiche** sono uno strumento di pensiero sistemico che potrebbe essere utilizzato dagli NPM per intervistare efficacemente i detenuti e il personale, così come per comprendere meglio le connessioni e le relazioni all'interno del sistema "carcere". Esistono vari tipi di domande, come quelle a scalare, circolari o ipotetiche (vedi anche sotto § 4; e in questa serie il Dossier

---

<sup>94</sup> Liebling, Carceri, 302.

§ 3.3)<sup>95</sup>.

**2) L'inchiesta apprezzativa** è un metodo progettato per identificare "ciò che conta" per il personale e i detenuti, per esplorare le "risorse positive, le esperienze e l'immaginazione del personale e dei detenuti", le loro relazioni, l'effetto sulla qualità della vita e la sicurezza nelle carceri<sup>96</sup>. Si concentra sui punti di forza e sulle migliori pratiche, piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sui problemi. Come lo descrive Liebling: "Abbiamo scoperto, attraverso questo metodo, che potevamo scavare più a fondo in una carcere, nel caso in cui ci fossimo dimostrati sensibili ai risultati delle persone, non solo ai loro problemi e difficoltà"<sup>97</sup>. Per queste ragioni, il metodo dell'inchiesta apprezzativa potrebbe essere uno strumento efficace per comprendere e monitorare meglio il clima prevalente e la qualità della vita in un carcere, ma anche identificare buone pratiche, con lo scopo di avanzare raccomandazioni orientate alla soluzione (vedi anche sotto § 4, e in questa serie il Dossier).

### 3.3.3 Revisione delle cartelle, della documentazione e dei registri dei detenuti

I **dossier dei detenuti** (elettronici/cartacei) e la **documentazione delle misure** adottate devono essere esaminati per valutare se l'intero processo decisionale può essere compreso e se tutte le informazioni pertinenti sono state documentate.

I file dei detenuti potrebbero essere usati durante le interviste per analizzare ulteriormente alcuni particolari, specialmente riguardo certi incidenti in cui sono stati coinvolti.

Le **registrazioni e i rapporti degli incidenti** (violenza, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio, uso della forza), i **filmati delle telecamere a circuito chiuso**

---

<sup>95</sup> Le domande sistemiche derivano dal campo della terapia familiare e sono usate anche nella Terapia focalizzata sulla soluzione. Vedi anche Stefan Hölscher, *Systemic Questions* (2000) <[https://metrionconsulting.de/site/assets/files/1198/metrion\\_article\\_20000115\\_systemic\\_questions.pdf](https://metrionconsulting.de/site/assets/files/1198/metrion_article_20000115_systemic_questions.pdf)>; Stefan Hölscher, 'Questions' (2006) in Stefan Hölscher e altri (eds), *The Art of Joined Action. Gestione professionale dei processi sociali* (Springer Verlag 2006).

<sup>96</sup> Appreciative inquiry è un metodo che cerca di coinvolgere le parti interessate nel cambiamento autodeterminato sviluppato da David Cooperrider e Suresh Srivastva del dipartimento di comportamento organizzativo della Case Western Reserve University. Gli autori sostenevano che l'uso eccessivo del "problem solving" ostacolava qualsiasi tipo di miglioramento sociale, e ciò che era necessario erano nuovi metodi di indagine che avrebbero aiutato a generare nuove idee e modelli organizzativi: David L. Cooperrider e Suresh Srivastva, 'Appreciative Inquiry in Organizational Life' in Richard W. Woodman, William A. Pasmore (eds) *Research in Organizational Change and Development* (JAI Press Incorporated 1987) 129-169.

<sup>97</sup> Alison Liebling e altri, *Appreciative Inquiry and Relationships in Prison, Punishment and Society* (1999)1(1) *The International Journal of Penology*, 71-98.

**e (se utilizzate) delle body-cam** e i **registri delle misure disciplinari** sono di fondamentale importanza. Questi documenti possono riportare informazioni dettagliate sulla prevalenza, il tipo di violenza o violazione, gli agenti penitenziari coinvolti, il tempo e il luogo dell'incidente. Questi possono in seguito essere utilizzati per identificare modelli e possibili carenze strutturali. Gli NPM dovrebbero capire se gli istituti danno conto di tali **statistiche** e hanno circolari interne atte all'analisi e all'**identificazione le lezioni apprese** dopo ogni grave incidente.

Altre fonti rilevanti sono le **cartelle cliniche**, specialmente le **registrazioni delle lesioni**. Pertanto, gli NPM devono esaminare le cartelle cliniche, ma anche rammentare al personale medico gli obblighi a loro carico.

Inoltre, l'**esame delle richieste e delle domande dei detenuti così come dei registri dei reclami**, specialmente degli individui coinvolti in qualsiasi episodio violento, potrebbe far emergere alcune omissioni e negligenze nel dovere di cura del personale penitenziario. Ci si riferisce al caso in cui il detenuto ha più volte segnalato un bisogno di aiuto, ha denunciato minacce o ha indicato carenze strutturali passibili di essere sanate dalla direzione del carcere.

### 3.3.4 Sondaggi

I sondaggi tra i detenuti e per il personale aiutano a raccogliere maggiori elementi su alcuni aspetti della vita nell'istituto, poiché permettono di raggiungere un campione rappresentativo di persone. Inoltre, i questionari anonimizzati a scelta multipla possono permettere agli NPM di porre domande più delicate, quali se si sono verificati episodi di violenza in cui si è rimasti vittime. Domande a cui è molto difficile rispondere con franchezza nel corso di un'intervista faccia a faccia, siccome l'intervistato correrebbe il rischio di generare un conflitto con "la normalità della violenza in carcere e la relativa necessità di dimostrare una forte identità 'maschile'"<sup>98</sup>. Al fine di assicurarsi che i detenuti e il personale si sentano liberi di esprimere le proprie opinioni, l'NPM dovrebbe assicurarsi che la busta contenente il questionario sia sigillata e che venga raccolta da un membro del team dell'NPM. Se condotti e analizzati nel corso di una visita, i risultati del sondaggio possono essere immediatamente utili per rifocalizzarsi sulle questioni più pressanti; oppure possono servire come fonte di informazioni per acquisire ulteriori prove durante le interviste con i detenuti e i colloqui con il personale.

**Buona pratica: NPM Romania** - Durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, l'NPM rumeno ha iniziato a utilizzare questionari anonimi per chiedere ai de-

---

<sup>98</sup> Veronika Hofinger e Andreas Fritsche, 'I'm Strong so Nothing Will Happen to Me' - Practical and Methodological Findings from a Victimization Survey in Prison' (2020) 103(1) Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 15-27.

tenuti (e ad altre persone presenti nei luoghi di privazione della libertà) informazioni sulle varie condizioni in carcere e sull'impatto della pandemia<sup>99</sup>.

I **questionari** sviluppati dall'HMIP e dall'OIP Irlanda sono esempi utili. Così come è preziosa l'**indagine Measuring the Quality of Prison Life (MQPL)**<sup>100</sup>, che applica il paradigma dell'appreciative inquiry ed è stata sviluppata al fine di identificare le qualità che un detenuto ritiene importanti per un carcere o, in altre parole, le "cose che contano veramente" per i detenuti (vedi anche sopra, § 3.3.2; e in questa serie il Dossier)<sup>101</sup>. L'idea è quella di meglio comprenderne le dinamiche e, in conseguenze, migliorare la vita in carcere e i suoi effetti futuri. Per fare ciò, l'MQPL si concentra sulle seguenti dimensioni: "rispetto, umanità, decoro, aiuto e assistenza, relazioni tra il personale e i detenuti, equità, professionalità del personale, sicurezza, sicurezza dei detenuti, benessere e disagio, sviluppo personale, contatto con la famiglia e qualità del regime"<sup>102</sup>.

L'indagine MQPL è stata utilizzata in diverse ricerche sul carcere. Si ricordano le esperienze in Cile<sup>103</sup>, Norvegia<sup>104</sup>, Tunisia e Francia<sup>105</sup>. Essa può essere utilizzata dagli NPM per diagnosticare una presenza di violenza nelle carceri, per comprenderne e documentarne i suoi effetti negativi<sup>106</sup> e per scoprire "cosa conta davvero" per i detenuti e la loro qualità della vita. Gli NPM potrebbero approfondire ulteriormente i concetti che fondano queste dimensioni, con l'intento di meglio comprendere la loro forte interdipendenza e l'inevitabile impatto su tutti coloro che vivono e lavorano in carcere.

---

<sup>99</sup> Le informazioni sono state ottenute attraverso un'intervista con un membro del team dell'NPM rumeno. Il questionario può essere consultato qui: Institutia Acovatul Poporului: Ombudsmen rumeni, Questionario < [http://old.avpoporului.ro/index.php?option=com\\_content&view=article&id=528&Itemid=311&lang=ro-ro](http://old.avpoporului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=528&Itemid=311&lang=ro-ro) >

<sup>100</sup> Alison Liebling e altri, 'Conceptualising and Measuring the Quality of Prison Life', in David Gadd Susanne Karstedt e Steven F. Messner (eds.) *The Sage Handbook of Criminological Research Methods* (Sage Publications Ltd. 2011).

<sup>101</sup> C'è anche un questionario per il personale, vedi Prison Research Center dell'Università di Cambridge, 'MQPL+: Analyses of Quality, Culture, and Values in Individual Prisons' < <https://www.prc.crim.cam.ac.uk/directory/research-themes/mqpl/> >.

<sup>102</sup> Alison Liebling, 'What is 'MQPL'? Solving Puzzles about the Prison' (2012) 202, *Prison Service Journal*, 3-5 [di seguito: Liebling, MQPL].

<sup>103</sup> Guillermo Sanhueza e Francisca Pérez, Esplorando la "performance morale" nelle carceri cilene e il suo potenziale nel reinserimento. (2019)65(236) *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 83-110.

<sup>104</sup> Alison Liebling e altri, "Where Two 'Exceptional' Prison Cultures Meet: Negotiating Order in a Transnational Prison (2021) 61(1) *The British Journal of Criminology* (BJC)".

<sup>105</sup> Bethany Schmidt, 'MQPL+ Exploring the Moral Quality of Prisons through Ethnography-led Measurement', Presentazione: *Scottish Prison Service Conference* (5 novembre 2015) < <http://www.sps.gov.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?IID=2126&slD=1105> >.

<sup>106</sup> Mette Skar e altri, 262-272.

**Buona pratica: NPM UK** - I questionari a scelta multipla per i detenuti utilizzati dall'HMIP inglese e gallese nel corso di ogni visita includono opzioni di risposta dettagliate per le diverse domande sulla sicurezza. Esse vengono segnate dai detenuti, facilitando così una valutazione coerente e secondo criteri comuni dei questionari. Le domande poste possono essere: "Si è mai sentito insicuro qui? Si sente insicuro ora? In quali aree ti sei sentito insicuro? Sei mai stato vittima di abusi qui? Se sì, di cosa si è trattato?". L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha pubblicato degli estratti semplificati del questionario utilizzato per i detenuti in Inghilterra e Galles e incoraggia gli NPM a sviluppare i propri questionari adattati al loro particolare contesto nazionale<sup>107</sup>.

**Buona pratica: NPM Portogallo** - L'NPM portoghese ha adattato il questionario *Measuring the Quality of Prison Life* e sta utilizzando lo strumento dalla fine del 2018 come integrazione delle visite. Afferma che sta ricevendo un riscontro molto positivo dai detenuti, che lo considerano una rara opportunità di esprimere la propria opinione ed essere ascoltati su argomenti considerati tabù della vita in carcere, come le loro emozioni o il sostegno ricevuto. Questo strumento permette di confrontare monitoraggio e i risultati, indica gli aspetti da considerare nelle visite future e dà la possibilità di analizzare i cambiamenti degli istituti nel lungo termine. Tuttavia, è stato anche notato che le risorse per analizzare le risposte ricevute sono scarse<sup>108</sup>.

### 3.3.5 Triangolazione delle fonti

Tutte le informazioni acquisite nel corso della visita (o durante la preparazione), attraverso l'indagine, la documentazione, le statistiche e i colloqui con il personale o la direzione del carcere dovrebbero, se possibile, essere sottoposti a controlli incrociati e verificati nelle interviste con i detenuti - e viceversa, in un processo chiamato triangolazione<sup>109</sup>. Una valutazione dovrebbe essere espressa solo alla fine del processo, in seguito alla raccolta di prove sufficienti.

---

<sup>107</sup> Estratti semplificati dell'indagine possono essere visti nell'UNODC, "Assessing Compliance with the Nelson Mandela Rules - A Checklist for Internal Inspection Mechanisms" (2017) 75.

<sup>108</sup> NPM Portogallo, Relazione annuale 2018 (2019); intervista con il rappresentante portoghese di NPM, 30 giugno 2020.

<sup>109</sup> Per ulteriori indicazioni sulla triangolazione si veda APT, *NPMng Police Custody: A practical guide* (APT 2013) 34.

## 4. Guida per un monitoraggio efficace della violenza in carcere

Questa parte cerca di fornire una guida concreta riguardo il monitoraggio delle cinque categorie tematiche principali, identificate come fondamentali nella prevenzione della violenza: 1) Sicurezza e protezione e la loro percezione da parte dei detenuti e del personale; 2) garantire la responsabilità e proteggere le persone a rischio; 3) Condizioni di vita dei detenuti; 4) Relazioni tra il personale e i detenuti; 5) Professionalità del personale e condizioni di lavoro. Questo lista non ha pretese di esaustività, ma mira piuttosto a sensibilizzare gli NPM su alcuni argomenti che i risultati del progetto hanno mostrato essere rilevanti nel prevenire la violenza in carcere. La guida vuole, inoltre, applicare metodologie innovative, come le domande sistemiche e l'indagine valutativa, poiché si ritiene che queste possano essere particolarmente efficaci. La guida si basa su diversi strumenti esistenti, che gli autori hanno ulteriormente sviluppato e adattato al tema della prevenzione della violenza<sup>110</sup>. Per migliorarne la consultabilità, la guida è stata strutturata in "**Punti chiave**" (caselle blu) e "**Domande guida**" (caselle gialle). I "Punti chiave" vogliono evidenziare aspetti che potrebbero servire come indicatori utili per monitorare la violenza e la sua prevenzione; le "Domande guida" offrono esempi concreti di domande che i NPM possono trovare utili nel costruire la propria valutazione, nel preparare un'intervista o un sondaggio.

### 4.1. Sicurezza e protezione: La percezione della sicurezza dei detenuti e del personale

#### PUNTI CHIAVE

- ✳ **ASPETTI DA MONITORARE:** Per monitorare la violenza in carcere un indicatore di performance chiave è se i detenuti e il personale si sentono sicuri e protetti, o la loro percezione.
- ✳ **STRUMENTI DI MONITORAGGIO:** La percezione di sicurezza è misurata empiricamente attraverso un'indagine, ma dovrebbe anche essere parte integrante delle interviste (vedi sopra § 3.3.4 sulle indagini e § 3.3.2 sulle interviste).

---

<sup>110</sup> La guida si basa su HMIP, Expectations; il questionario dell'HMIP - estratti semplificati del quale sono disponibili in UNODC, 'Assessing Compliance with the Nelson Mandela Rules - A Checklist for Internal Inspection Mechanisms' (2017) 75; così come su Liebling, Prisons. Steve de Shazer, 'Cos'è la terapia focalizzata sulla soluzione? (24 gennaio 2021) <<https://solutionfocused.net/what-is-solution-focused-therapy/>>.

✱ **STANDARD:** per una panoramica degli standard di sicurezza rilevanti per la violenza in carcere si veda sopra § 2.2.1

## DOMANDE GUIDA

**Esempi di domande per le interviste con il personale** (ad esempio la direzione, gli agenti, il personale medico e psicosociale)

- Quali sono i fattori che in questo istituto generano maggiori probabilità di portare ad episodi di violenza?
- Quale gruppo di detenuti è il più esposto alla violenza? Perché? C'è un gruppo di detenuti che è particolarmente impegnativo nella gestione?
- Perché?
- Nel corso del tempo, i detenuti sono diventati più/meno violenti? Perché?
- Può descrivere una situazione concreta in cui ha fermato atti di violenza tra detenuti?
- Quale considera una sua buona pratica tesa a contribuire alla prevenzione della violenza?
- Nel peggiore dei casi, come pensa che la sua categoria professionale possa contribuire alla violenza?
- Qual è il miglior ricordo del carcere?
- Se lei fosse al comando, cosa farebbe per prima cosa per ridurre il livello di violenza?
- Quale politica dovrebbe seguire l'amministrazione per ridurre la violenza?

**Esempi di domande per le interviste con i detenuti**

- Quale pensa sia la ragione più comune per la violenza in questo istituto?
- Qual è il posto più sicuro/meno sicuro in questo istituto?
- Quanto si sente sicuro in questo istituto (su una scala da 1 a 10)? Da 1 a 10, quanto è sicuro (o quanto violenta) questo carcere? Perché lo valuta in questo modo? Cosa deve cambiare per accrescere la sua valutazione?

- Questo istituto è gestito dai detenuti o dal personale?
- Ha bisogno di proteggersi? Si sente sicuro del fatto che il personale la proteggerà dagli altri detenuti quando sarà necessario?
- È stato vittima di altri detenuti/del personale? Di cosa si trattava?
- Come fa a tenersi fuori dai guai?
- Le è mai capitato di non denunciare una violenza subita perché pensava fosse inutile/per paura?
- Immaginate che nel bel mezzo della notte, senza che ve ne rendiate conto, avvenga un miracolo e il carcere diventi un luogo sicuro senza violenza; cosa notereste in primo impatto, dopo aver aperto gli occhi? Uscendo dalla cella, cos'altro sarebbe diverso? Dopo il miracolo, potresti dare voto 10 alla sicurezza del carcere, come lo daresti ora? Perché lo valuti così? Cosa dovrebbe succedere per salire nella scala?

## 4.2. Garantire la responsabilità e proteggere le persone a rischio

### PUNTI CHIAVE

- ✳ **ASPETTI DA MONITORARE:** La sicurezza, l'incolumità, l'ordine e la prevenzione della violenza sono garantiti attraverso procedure e politiche appropriate. Tali procedure devono garantire che tutti i detenuti - e specialmente le persone in situazione di vulnerabilità e/o a rischio di (auto)danno, suicidio e abbandono - siano adeguatamente protetti da ogni tipo di violenza, compresi i generi di violenza cui si presta meno attenzione nelle carceri, come la violenza psicologica e il bullismo (vedi sopra § 1.3).
- ✳ **STRUMENTI DI MONITORAGGIO:** La disponibilità, la qualità delle procedure e delle politiche possono essere monitorate raccogliendo dati e informazioni prima della visita (vedi sopra § 3.2.1), nonché esaminando gli archivi, la documentazione e i registri dei detenuti (vedi sopra § 3.3.3).
- ✳ **STANDARDS:** Per gli standard rilevanti sulla valutazione e, più in generale, sulla sicurezza si veda il precedente § 2.2.1. e in questa serie il Manuale sui detenuti in situazione di vulnerabilità; sulla responsabilità e la protezione delle persone a rischio si veda il precedente § 2.2.2, e in questa serie il Manuale sulle richieste, i reclami e il diritto all'informazione.

## **DOMANDE GUIDA**

### **Domande esemplificative per la valutazione degli NPM - identificazione e valutazione dei bisogni individuali**

- Come vengono identificati, gestiti e protetti i detenuti in situazione di vulnerabilità?
- C'è un ambiente appropriato per i detenuti in situazione di vulnerabilità/ con bisogni specifici?
- Il personale è adeguatamente formato per soddisfare le esigenze dei detenuti? Il personale è sufficientemente consapevole dei segni/sintomi di vittimizzazione attraverso il bullismo?
- Il personale medico ha ricevuto una formazione sufficiente? Tutti gli infortuni sono registrati in modo appropriato?

### **Domande esemplificative per la valutazione degli NPM - la protezione dei detenuti**

- In che modo viene contestato il comportamento inappropriato da parte dei detenuti?
- Ci sono procedure per risolvere i conflitti, oltre alla semplice separazione e sanzione dei detenuti?
- Gli incidenti gravi (per esempio morti, suicidi, lesioni gravi, accuse di tortura e altre forme di maltrattamento, cure mediche inadeguate, overdose di farmaci) sono indagati da un organismo indipendente o, se del caso, da altre autorità competenti?
- I detenuti sono informati e in grado di esercitare i loro diritti? I detenuti sanno come presentare reclami confidenziali? Pensano che questi saranno efficaci?
- Per quanto tempo vengono salvate le registrazioni della CCTV? Chi ha accesso? Quali aree non sono coperte? Come possono i detenuti che affermano di essere vittime di violenza assicurarsi che le registrazioni possano essere usate come prova?
- Esiste una politica/procedura per le vittime? Quali misure sono in atto per il sostegno e la cura delle vittime? Gli incidenti violenti vengono valutati e se ne traggono insegnamenti?

- Quando parlano con le vittime di violenza, gli NPM dovrebbero vigilare sul rispetto dei diritti delle vittime in detenzione e "dovrebbero riferire se sono state prese misure efficaci per assicurare che le vittime di crimini violenti in detenzione siano informate e in grado di esercitare i loro diritti come vittime. Gli organismi di controllo dovrebbero

Vedi anche più avanti, § 4.3, Domande guida per le interviste con i detenuti, Potere/autorità ed equità del regime

### 4.3. Condizioni di vita dei detenuti

#### PUNTI CHIAVE

- ✳ **ASPETTI DA MONITORARE:** Progettando attentamente lo spazio del carcere per attività lavorative, educative e ricreative, scontare una pena in carcere può essere più propositivo, mitigando così lo stress e il comportamento aggressivo. Ecco perché è fondamentale valutare le condizioni dell'architettura carceraria, il regime a cui i detenuti sono sottoposti, le attività trattamentali, così come la possibilità di mantenere i contatti con il mondo esterno.
- ✳ **STRUMENTI DI MONITORAGGIO:** Tutti gli strumenti sono rilevanti per monitorare le condizioni di vita dei detenuti (vedi sopra § 3.3).
- ✳ **STANDARD:** Per una panoramica degli standard sulle condizioni di vita dei detenuti identificati come particolarmente rilevanti per la prevenzione della violenza si veda sopra § 2.2.2.3.

#### DOMANDE GUIDA

##### **Domande esemplificative per la valutazione degli NPM - le condizioni dell'ambiente penitenziario**

- L'ambiente per i detenuti è **sicuro, pulito e decoroso** (ad esempio stato della manutenzione, mobili mancanti o rotti, riscaldamento non funzionante, rifiuti, insetti e roditori, aria fresca, viste e verde)?
- Il carcere è **sovraffollato**? Vengono utilizzati **celle** multiple o **condivisa**?

- Come vengono rispettate le prescrizioni di un'ambiente dignitoso e lo spazio per la **privacy**, per esempio le docce condivise hanno separé? La toilette è disgiunta dal resto della cella? L'area della toilette è offuscata sugli schermi delle telecamere a circuito chiuso?
- Ci sono **armadietti** nella cella per assicurare gli effetti personali dei detenuti e impedire i furti? Esiste un modo efficace per identificare la proprietà privata dei detenuti?

### **Esempi di domande per la valutazione degli NPM - attività fuori dalla cella/attività mirata**

- Quanto è il massimo di ore che i detenuti trascorrono in cella? Perché alcuni detenuti passano fino a **23 ore al giorno** in cella? Da quante settimane/mesi? Perché?
- I detenuti hanno un **accesso** normato, prevedibile ed equo **a una serie di attività fuori dalla cella** che non vengono cancellate inutilmente? I detenuti vengono informati? Qual è il motivo?
- Esiste uno **standard** sulla frequenza con cui i detenuti dovrebbero poter utilizzare spazi comuni (per esempio la biblioteca, la sala per le attività ricreative, e partecipare ad attività sportive/di fitness o culturali)?
- Ci sono offerte per **attività mirate in cella** per i detenuti che non hanno avuto accesso a nessun percorso lavorativo?
- Esiste un sistema per permettere un accesso equo alle attività?
- Quanto è lungo il **tempo di attesa** per i detenuti che intendono partecipare ad attività quotidiane come il lavoro?
- Ci sono gruppi di detenuti discriminati? Quali sono le ragioni?
- Ci sono attività che promuovono l'apprendimento, il benessere e sostengono il reinserimento?
- I detenuti **si sentono sicuri e protetti** e non sono sottoposti ad abusi fisici e verbali durante l'istruzione, il lavoro e le attività? Quali attività sono supervisionate dal personale, al fine di garantire la sicurezza e perché?
- I **programmi trattamentali** offrono uno spazio sufficiente per coloro che devono/vogliono partecipare?

- I piani trattamentali dei detenuti sono individualizzati, tesi a gestire il rischio di danno e ridurre il **rischio di recidiva**?
- In che modo la direzione del carcere sta incoraggiando l'emersione di una **cultura rieducativa tra il personale**?

### **Domande esemplificative per la valutazione degli NPM - il contatto con il mondo esterno**

- È disponibile un numero sufficiente di **telefoni**? I detenuti ne hanno un facile accesso, per parlare in privato, per un tempo ragionevole e senza dover litigare? I detenuti possono usare i telefoni anche di sera?
- C'è la possibilità di **visite** familiari? Le aree di visita sono adeguate ai bisogni e alla sicurezza dei bambini? Come vengono trattati i visitatori dal personale? Vengono perquisiti con rispetto? Gli orari di visita sono adatti alle famiglie (compresi i fine settimana e di sera)?
- Qual è la procedura per richiedere un **giorno di permesso**? È nota ai detenuti?
- La **posta** in entrata e in uscita dovrebbe essere controllata solo per oggetti proibiti, ma non letta senza una ragione legittima.

### **Esempi di domande per le interviste con i detenuti**

- Su una scala da 1 a 10, come giudica la qualità della vita in carcere?
- Su una scala da 1 a 10, quanto considererebbe stressante la sua vita in questo istituto?
- Per lei, qual è la sfida più grande in questo carcere?
- Come è stato trattato/accolto al suo arrivo in questo carcere?
- Ha incontrato delle barriere linguistiche nel comunicare con i detenuti della sua cella?
- Sente di avere tutte le informazioni che ha bisogno di sapere a riguardo della vita in carcere?
- Considera questo carcere pulito?
- Di solito è abbastanza tranquillo nel dormire di notte?
- Considera i suoi effetti personali al sicuro nella sua cella?

- Ha accesso alla biblioteca, alla palestra e allo sport? Quante volte alla settimana?
- Si sente trattato in modo equo oppure si sente discriminato?
- Si sente supportato nel mantenere i contatti con i suoi parenti?
- Hai accesso a un telefono ogni giorno? Hai avuto problemi con l'invio/la ricezione della posta?
- Per la tua famiglia e i tuoi amici, è difficile venire qui? Come si sentono trattati dal personale?

#### 4.4. Relazione tra il personale e i detenuti

##### PUNTI CHIAVE

- ✳ **ASPETTI DA MONITORARE:** Le relazioni positive in carcere, soprattutto quelle tra il personale e il detenuto, sono fondamentali per mantenere la sicurezza e l'ordine, dunque per ridurre gli episodi di violenza. I conflitti violenti possono scoppiare quando i detenuti non si sentono trattati adeguatamente dal personale, oppure denotano reticenza nella spiegazione delle decisioni. La qualità delle relazioni con il personale è spesso ciò che rende la vita dei detenuti tollerabile o insopportabile. Le relazioni positive si sviluppano spesso in un "regime di presenza leggera" (vedi sopra § 1.3).
- ✳ **STRUMENTI DI MONITORAGGIO:** Il rapporto tra il personale e i detenuti, e più in generale il tipo di regime sussistente, possono essere monitorati al meglio osservando le condizioni e la cultura del carcere (vedi sopra § 3.3.1), nonché attraverso interviste e sondaggi (vedi sopra § 3.3.3).
- ✳ **STANDARD:** Le relazioni positive tra il personale e i detenuti sono centrali nel concetto di sicurezza dinamica, così come gli standard sulla professionalità e l'etica del personale carcerario (vedi sopra § 2.2.1, 2.2.1.4, 2.2.4).

##### DOMANDE GUIDA

##### Esempi di domande per la valutazione degli NPM

- Il personale è presente in carcere e ha un rapporto stretto e buono con i detenuti? Il rapporto tra il personale e i detenuti è caratterizzato reciproca-

mente da principi di responsabilità, integrità, rispetto e tutela della dignità umana, cura e assistenza, equità, imparzialità e non discriminazione, cooperazione, riservatezza e protezione dei dati? Come il personale tratta e si rivolge ai detenuti (ad es. il personale normalmente bussava alle porte dei detenuti per rispettarne la privacy? Viene usata una terminologia dispregiativa?)? Come interagiscono i due gruppi tra loro?

- C'è una visione condivisa che può contribuire a rafforzare una cultura positiva e rieducativa?

### **Esempi di domande per interviste al personale del carcere**

- Cosa conta di più nella relazione professionale con un detenuto?
- Se si mettesse nei panni di un detenuto, come si sentirebbe riguardo alle attuali condizioni del carcere?
- Come descriverebbe la cultura di questo istituto? Cosa la rende diversa dalle altre carceri in cui ha lavorato?
- Considera questo istituto come severo o piuttosto indulgente? Cosa preferisce? Cosa è importante a tal proposito? Come influisce sulle relazioni?
- Su una scala da 1 a 10, quanto considera equo questo istituto?

### **Esempi di domande per le interviste con i detenuti**

#### ***Trattamento umano e rispettoso***

- Su una scala da 1 a 10, come valuta la qualità / il suo rapporto con il personale?
- Come si rivolgono a lei gli agenti? Si sente trattato in modo rispettoso? Può fare un esempio in cui si è sentito trattato con rispetto? Si sente trattato con umanità? Cosa significa per lei?
- Può parlarci di una situazione in cui si è sentito ascoltato, visto e trattato come un individuo?
- Va d'accordo con gli agenti della sua sezione? Conosce i nomi del personale?
- C'è qualcuno in carcere che ti conosce davvero come persona, o che vuole farlo?
- Se potesse cambiare una cosa su come il personale tratta i detenuti, quale sarebbe?

- Su una scala da 1 a 10, quanto pensa che "le cose vengano fatte bene" in questo carcere?
- Ci sono situazioni in cui il personale non risponde alle tue domande e guarda altrove?
- Cosa rende buono un agente?
- Qui, in questo carcere, sente una forte cultura del 'loro contro di noi'?
- Si sentono commenti razzisti verso i detenuti stranieri?

### ***Fiducia, supporto e accessibilità***

- Quanto è accessibile/amichevole il personale per te?
- Senti che il personale si preoccupa dei tuoi bisogni? Raccontaci una situazione in cui ti sei sentito sostenuto.
- Ti fidi del personale della tua sezione? Senti che il personale si fida di te?
- C'è un membro del personale a cui puoi rivolgerti per un aiuto se hai un problema?

### ***Potere/autorità ed equità del regime***

- Su una scala da 1 a 10, quanto ti senti trattato equamente?
- Ti senti trattato diversamente o discriminato dal personale? Perché? In quali situazioni?
- Ritieni che il personale si nasconda dietro norme e regolamenti formali e quindi non interagisca in modo informale con i detenuti? Può fare un esempio?
- Hai mai sentito che le decisioni vengono prese arbitrariamente? Perché vi siete sentiti così?
- In una scala da 1 a 10, quanto pensa che la procedura di sanzione disciplinare sia equa?
- Riesci a pensare a una situazione in cui lo staff ha abusato del suo potere?
- Sei mai stato minacciato di non ricevere alcuni servizi dal personale?
- In che modo il personale mostra la sua autorità?

- Senti di avere un certo potere sulla tua vita o le cose ti succedono e basta?
- Qual è la tua esperienza con le richieste e le risposte/decisioni?
- È facile fare una richiesta? Le richieste sono trattate in modo equo/veloce?
- Pensi che le richieste si perdano o scompaiano?
- Ha mai chiesto di parlare con il direttore o qualcun altro della direzione del carcere? Quanto tempo è passato prima che qualcuno venisse a trovarla?
- Ricevi risposte e ragioni per le decisioni prese?

#### 4.5. Professionalità del personale e condizioni di lavoro

##### PUNTI CHIAVE

- ✳ **ASPETTI DA MONITORARE:** Lavorare in carcere, specialmente come agente penitenziario, è un lavoro impegnativo. Le competenze, gli atteggiamenti e la condotta, e l'uso dell'autorità del personale modellano la morale dell'istituto, e quindi le condizioni di lavoro, il rapporto tra il personale e la direzione del carcere. Il modo in cui il personale percepisce la leadership e quanto è soddisfatto del proprio lavoro giocano un ruolo cruciale nella cultura complessiva del carcere e nel livello di violenza, compresa la violenza tra detenuti e personale.
- ✳ **STRUMENTI DI MONITORAGGIO:** La professionalità del personale e le condizioni di lavoro possono essere efficacemente monitorate attraverso una raccolta di statistiche e informazioni (vedi sopra § 3.1.1) così come attraverso indagini e interviste al personale (vedi sopra § 3.3.2; 3.3.4).
- ✳ **STANDARDS:** Per una panoramica degli standard sulla professionalità del personale e le condizioni di lavoro si veda sopra § 2.2.4.

##### DOMANDE GUIDA

Domande esemplificative per la valutazione degli NPM - professionalità del personale e condizioni di lavoro

- L'istituto ha un numero insufficiente di personale? (rapporto personale/detenuto; numero di membri del personale psicosociale come assistenti sociali, psicologi ecc.)
- Come è organizzato il reclutamento e la selezione del personale? Quali competenze sono richieste ad un agente?
- Il personale possiede un'adeguata formazione riguardo la riduzione della violenza? Quali argomenti copre la formazione del personale (per esempio i diritti umani, il trattamento delle persone in situazione di vulnerabilità, la risoluzione e la prevenzione dei conflitti e le capacità di mediazione, l'uso dell'autorità e della forza, la sicurezza dinamica, il bilanciamento delle misure di sicurezza, la prevenzione del suicidio e la salute mentale)? Ciò viene sottoposto a valutazione?
- Come sono gli uffici del personale in termini di illuminazione, spazio, aria fresca? Il personale sembra stressato?
- È disponibile un adeguato equipaggiamento protettivo?
- Quale opinione ha la società riguardo gli agenti penitenziari?

### **Esempi di domande per le interviste al personale**

- Cosa consiglierebbe ad un nuovo collega? Cosa le è mancato quando è arrivato in questo istituto?
- Cosa rende, per te, una giornata di lavoro un successo? Cosa ti motiva?
- Se lei fosse al comando, cosa cambierebbe delle sue condizioni di lavoro?
- Quali sono le maggiori sfide riguardanti le vostre responsabilità nei confronti dei detenuti? Di cosa avrebbe bisogno per affrontarle meglio? Qual è la più grande sfida per questo istituto?
- Come vive la gestione dell'istituto?
- Come affronta emotivamente la violenza che vede nel suo lavoro quotidiano?

## Ulteriori letture

- [Un approccio ai diritti umani nella gestione delle carceri \(Centro Internazionale di Studi Penitenziari\)](#)
- [Bilanciare sicurezza e dignità nelle carceri: un quadro per il monitoraggio preventivo \(PRI/APT\)](#)
- [Lotta ai maltrattamenti nelle carceri \(CoE\)](#)
- [Dignità e sicurezza nei regimi di detenzione restrittiva \(CICR\)](#)
- [Norme penitenziarie europee \(CoE\)](#)
- [Scheda informativa: Perquisizioni corporali \(PRI/APT\)](#)
- [Scheda informativa: Gestione degli incidenti e indagini indipendenti \(PRI/APT\)](#)
- [Scheda informativa: Strumenti di costrizione \(PRI/APT\)](#)
- [Scheda informativa: Condizioni di lavoro del personale \(PRI/APT\)](#)
- [Documento di orientamento sulle norme di Nelson Mandela \(OSCE/ODIHR, PRI\)](#)
- [Manuale su "Sicurezza dinamica e intelligence carceraria" \(UNODC\)](#)
- [Manuale sulla "Gestione dei detenuti ad alto rischio" \(UNODC\)](#)
- [Manuale per i 'Prison Leaders' \(UNODC\)](#)
- [Manuale sulla "Classificazione dei detenuti" \(UNODC\)](#)
- [Cultura istituzionale nella detenzione \(PRI/APT\)](#)
- [Omertà, opacità, impunità \(Osservatorio Internazionale delle Carceri - sezione francese\)](#)
- [Prevenire e affrontare la violenza sessuale e di genere nei luoghi di privazione della libertà \(OSCE/ODHIR\)](#)
- [Bullismo evittimizzazione in carcere \(Università di Birmingham\)](#)
- [Assistenza sanitaria in carcere ed etica medica \(CoE\)](#)
- [Manuale di gestione degli incidenti in carcere - Correzioni \(UN\)](#)

- [Carceri e salute \(OMS/UNODC/ICRC/CoE\)](#)
- [Ridurre la violenza in carcere \(Prison Service Journal\)](#)
- [Diritti dietro le sbarre. Accesso alla giustizia per le vittime di crimini violenti subiti in detenzione preventiva o di immigrazione. Risultati e raccomandazioni \(Processi equi\)](#)
- [Violenza sessuale in detenzione \(CICR\)](#)
- [Guida tecnica per la pianificazione delle carceri \(UNOPS\)](#)
- [Verso carceri umane - Pianificazione carceraria \(CICR\)](#)
- [Manuale del formatore sulla sicurezza dinamica \(CoE\)](#)
- [Capire la violenza in carcere: una valutazione rapida delle prove \(HMPPS\)](#)

